

**Comune di Piacenza**

Servizi Pubblici di Impatto Ambientale  
Ufficio Tutela Animali

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER IL BENESSERE E LA TUTELA DEGLI ANIMALI DA  
COMPAGNIA**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 13/07/2020

# **REGOLAMENTO COMUNALE PER IL BENESSERE E LA TUTELA DEGLI ANIMALI DA COMPAGNIA**

## **INDICE**

### **TITOLO I – PRINCIPI E AMBITO DI APPLICAZIONE**

- Art. 1 - Profili istituzionali**
- Art. 2 - Valori etici e culturali**
- Art. 3 - Ambito di applicazione**
- Art. 4 - Competenze del Sindaco**
- Art. 5 - Esclusioni**
- Art. 6 - Tutela degli animali**
- Art. 7 - Ufficio Tutela Animali**
- Art. 8 - Garante per la tutela degli animali**
- Art. 9 - Associazioni animaliste**

### **TITOLO II – DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 10 - Detenzione di animali**
- Art. 11 - Allevamenti amatoriali**
- Art. 12 - Rinuncia di proprietà**
- Art. 13 - Opere edili, cartellonistica e cantieri**
- Art. 14 - Trasporto**
- Art. 15 - Obbligo di soccorso**
- Art. 16 - Divieto di utilizzo di petardi, botti e artifici pirotecnici**
- Art. 17 - Soppressione di animali**
- Art. 18 - Avvelenamento**
- Art. 19 - Accattonaggio con animali ed animali al seguito di artisti di strada**
- Art. 20 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio**
- Art. 21 - Pet therapy (Interventi Assistiti con gli Animali)**
- Art. 22 - Accesso nelle case di cura e nelle strutture di ricovero**
- Art. 23 - Smaltimento spoglie di animali d'affezione**
- Art. 24 - Adozioni**
- Art. 25 - Smarrimenti/Ritrovamenti di animali – Divieto di cattura**

### **TITOLO III - CANI**

- Art. 26 - Anagrafe Canina**
- Art. 27 - Detenzione e conduzione**
- Art. 28 - Educazione/addestramento**
- Art. 29 - Accesso nei luoghi pubblici, negli esercizi pubblici, commerciali e negli uffici comunali**
- Art. 30 - Aree destinate ai cani**
- Art. 31 - Obbligo di raccolta degli escrementi**
- Art. 32 - Struttura di ricovero comunale. Canile**

## **TITOLO IV – GATTI**

**Art. 33 - Definizioni e obblighi di carattere generale**

**Art. 34 - Detenzione**

**Art. 35 - Gatti Liberi e Colonie feline**

**Art. 36 - Struttura di ricovero comunale. Gattile**

## **TITOLO V – SANZIONI E VIGILANZA**

**Art. 37 - Sanzioni.**

**Art. 38 - Vigilanza**

## **TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 39 - Incompatibilità ed abrogazione di norme**

**Art. 40 - Entrata in vigore e modificazioni**

**Art. 41 - Norma transitoria**

**Art. 42 - Modifiche Allegati**

## **ALLEGATI**

**Allegato A1:** SCHEDA DI AFFIDO TEMPORANEO CANI

**Allegato A2:** SCHEDA DI AFFIDO TEMPORANEO GATTI

**Allegato B:** DIMENSIONI DEI BOX E DEGLI ANNESSI RECINTI ALL'APERTO PER CANI DI PROPRIETA'

**Allegato C:** NORME TECNICHE DI GESTIONE DEL CANILE COMUNALE

**Allegato D:** NORME TECNICHE DI GESTIONE DEL GATTILE COMUNALE

## TITOLO I – PRINCIPI E AMBITO DI APPLICAZIONE

### Art. 1 - Profili istituzionali

Il Comune di Piacenza ritiene opportuno provvedere all’emanazione del presente Regolamento, al fine di garantire una più adeguata tutela e più corretta gestione degli animali d'affezione nel rispetto delle più moderne conoscenze scientifiche e della normativa vigente in materia, attraverso l’indicazione di disposizioni specifiche.

### Art. 2 - Valori etici e culturali

Il Comune di Piacenza:

- a) riconosce alle specie animali il diritto ad un’esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche;
- b) si impegna a promuovere e sostenere attività e iniziative di sensibilizzazione e informazione sulla conoscenza ed il rispetto dei bisogni degli animali e dell’equilibrio ambientale, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animali;
- c) in riferimento all’articolo 13 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (c.d. Trattato di Lisbona) del 13.12.2007, che impone agli Stati membri di tenere “pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti”, aderisce al principio che anche gli animali, in quanto coscienti e sensibili, hanno uguali diritti alla vita, al rispetto, al benessere ed alla non discriminazione nell’ambito delle esigenze delle specie di appartenenza, intendendosi per benessere degli animali non soltanto il mantenimento delle condizioni di sopravvivenza dal punto di vista dell’alimentazione e dell’integrità fisica, ma anche la salvaguardia del loro equilibrio psicologico;
- d) sulla base della Legge 04.11.2010, n. 201, di ratifica ed esecuzione della Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia, legiferata a Strasburgo il 13.11.1987, “riconosce all’uomo l’obbligo morale di rispettare tutte le creature viventi”.

### Art. 3 - Ambito di applicazione

L’applicazione del presente Regolamento è riferita agli animali da compagnia che si trovano sul territorio comunale.

Sono esclusi i cani in dotazione alle forze armate, di polizia, di protezione civile e dei vigili del fuoco, i cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili durante l’esercizio delle loro funzioni o durante scopi formativi o addestrativi.

**Animali da compagnia:** qualunque tipo di animale tenuto, o destinato ad esserlo, dall’uomo esclusivamente per compagnia od affezione, e comunque senza fini produttivi o alimentari. Sono compresi in questa definizione anche: gli animali da compagnia e di affezione, così come definiti dalle leggi statali, dal diritto comunitario e dagli accordi vigenti e gli esemplari tenuti per tali fini ed appartenenti alle specie esotiche tutelate dalla Convenzione relativa al commercio internazionale delle specie animali e vegetali selvatiche minacciate di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, ratificata ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874 e dal Regolamento (CE) n. 338/1997 del 9 dicembre 1996, relativa alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, fermo restando l’impegno della Regione Emilia - Romagna a disincentivare la detenzione di animali esotici in ambienti non idonei alle loro caratteristiche etologiche.

#### **Art. 4 - Competenze del Sindaco**

1. Il Sindaco, quale rappresentante dello Stato, esercita la tutela delle specie animali nel proprio territorio di competenza.
2. Al Sindaco, anche in base all'art. 3 del D.P.R. 31 marzo 1979, attraverso i propri organi, spetta la vigilanza sulle leggi e regolamenti generali e locali per la protezione degli animali, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente Regolamento in applicazione di quanto stabilito dalla normativa vigente anche mediante adozione di specifici provvedimenti applicativi.

#### **Art. 5 - Esclusioni**

Le norme di cui al presente Regolamento non si applicano:

- a) alle attività inerenti all'allevamento di animali non da compagnia;
- b) alle attività di studio e sperimentazione;
- c) alle specie selvatiche il cui prelievo è regolato dalla Legge n. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e il prelievo venatorio" o da altre specifiche disposizioni nazionali, regionali e comunitarie.

#### **Art. 6 - Tutela degli animali**

1. Il Comune, in base alla L.R. n. 27/2000, in applicazione della L. n. 281/1991 "Legge Quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo", in conformità alla L. n. 473/1993 e alla L. n. 189/2004, nonché in applicazione della L.R. n. 5/2005, promuove e disciplina la tutela degli animali.
2. Il Comune si adopera, altresì, a diffondere e promuovere le garanzie giuridiche attribuite agli animali dalla legislazione statale e regionale vigente.
3. Al fine di garantire il benessere degli animali, il Comune di Piacenza si impegna a mettere in atto azioni finalizzate alla prevenzione e repressione del maltrattamento degli animali, sia attraverso la promozione di un coordinamento con tutti gli Enti competenti, mediante l'Ufficio Tutela degli Animali di cui al successivo articolo 7, sia attraverso la predisposizione di appositi protocolli.

#### **Art. 7 - Ufficio Tutela Animali**

1. L'Amministrazione Comunale vigila sull'attuazione del presente Regolamento tramite l'Ufficio Tutela Animali (UTA). Detto ufficio attua l'attività conseguente alle politiche per i diritti degli animali e vigila sul rispetto della normativa vigente in materia di benessere animale, anche a seguito delle segnalazioni di cittadini e Associazioni di volontariato animalista.
2. Per lo svolgimento delle proprie attività, l'Ufficio Tutela Animali opera in collaborazione con le autorità sanitarie e di Polizia Municipale. Per la realizzazione dei propri programmi collabora, oltre che con le altre strutture comunali, con i Servizi Veterinari dell'Azienda Sanitaria Locale, con l'Ordine di Medici Veterinari della provincia di Piacenza e con le competenti Istituzioni provinciali e regionali.
3. L'Ufficio Tutela Animali può avvalersi, nell'espletamento delle proprie funzioni, della consulenza di personale esterno quali esperti e/o professionisti e delle Associazioni animaliste. A detto Ufficio, inoltre, competono le relazioni con il pubblico e la divulgazione dei servizi offerti dal Comune nel settore della tutela ed assistenza agli animali.
4. L'obiettivo dell'Ufficio Tutela Animali è quello di favorire la pacifica convivenza tra uomo e animali nel rispetto dei reciproci diritti.
5. L'Ufficio Tutela Animali svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

- a) sostiene tutte le attività destinate a migliorare i rapporti di convivenza tra animali e cittadini;
- b) informa sulla normativa che regola la protezione degli animali;
- c) effettua campagne educative e di sensibilizzazione;
- d) istituisce i servizi per il controllo sulla popolazione canina, nonché per la cattura dei cani randagi e vaganti;
- e) richiede interventi agli organi deputati alla vigilanza, a seguito di maltrattamenti e irregolarità rispetto alla normativa in materia di tutela animali ed attua le attività conseguenti;
- f) affida e controlla la gestione del canile, del gattile e delle colonie feline;
- g) collabora con i Servizi Veterinari Ausl nell'effettuazione del programma di sterilizzazione dei gatti delle colonie feline.

## **Art. 8 - Garante per la tutela degli animali**

1. Ai fini dell'affermazione dei principi e dei valori richiamati nei precedenti articoli, il Comune può istituire, con nomina del Sindaco, la figura indipendente del "*Garante per la tutela degli animali*", individuato tra le Associazioni animaliste e zoofile, i Veterinari e le personalità che si siano distinte nell'affermazione dei principi ai quali si ispira il presente Regolamento.
2. Il Garante svolge la propria attività in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.
3. Il Garante ha, in particolare, le seguenti funzioni:
  - a) monitoraggio sulla corretta applicazione, sul territorio comunale, delle leggi e dei regolamenti concernenti la tutela degli animali e la sicurezza urbana;
  - b) ricezione delle segnalazioni ed eventuale richiesta di interventi di prevenzione e repressione dei reati e illeciti amministrativi contro gli animali agli Enti preposti;
  - c) formulazione di proposte alla Giunta e al Consiglio Comunali di provvedimenti amministrativi finalizzati all'adeguamento alle norme vigenti;
  - d) formulazione di proposte di modifica del presente Regolamento;
  - e) raccordo e coordinamento con l'Ufficio Tutela Animali, la Polizia Locale del Comune, il Dipartimento Veterinario dell'AUSL, le guardie eco-zoofile o altre organizzazioni, Associazioni o enti legittimati dalle norme vigenti;
  - f) promozione di iniziative per la tutela e la cura delle specie animali nonché di campagne di sensibilizzazione e di informazione finalizzate ad educare i cittadini ad un corretto rapporto tra l'uomo e gli altri animali;
  - g) promozione di linee guida per la comunicazione e la sensibilizzazione;
  - h) promozione e supporto all'attuazione di linee guida in materia di:
    - prevenzione degli abusi sugli animali
    - controlli sul territorio svolti dalla Polizia Locale, dal Dipartimento Veterinario della ASL, dalle guardie eco-zoofile, o da altre organizzazioni, Associazioni o enti legittimati dalle norme vigenti;
  - i) raccordo e interazione con le Associazioni attive nel campo della protezione animale, dalle quali raccoglie proposte e suggerimenti;
  - j) rapporti di scambio, studio e ricerca con organismi operanti nell'ambito della tutela e della salvaguardia degli animali.
4. Il Garante presenta al Sindaco una relazione annuale sull'attività svolta. La relazione annuale del Garante è oggetto di deliberazione di Giunta Comunale di presa d'atto ed è pubblicata sul sito istituzionale del Comune.

5. La carica di Garante è incompatibile con impieghi nella Pubblica Amministrazione, a tal fine, coloro che si trovano nella predetta condizione, all'atto dell'accettazione della nomina, devono far cessare le cause di incompatibilità, secondo le procedure previste dalla legge.
6. Il Garante può essere revocato dal Sindaco per gravi e comprovati motivi o per gravi violazioni di legge.
7. Al Garante non è corrisposta nessuna indennità tranne il rimborso delle spese sostenute per le attività di istituto.
8. Il Garante dura in carica per tutto il mandato del Sindaco, salvo revoca da parte dello stesso, e non può essere confermato per più di due volte.
9. L'ufficio del Garante ha sede presso il Comune, il quale provvede per le risorse umane ed infrastrutturali nell'ambito della propria dotazione organica e strutturale, senza ulteriore aggravio di spesa.
10. Per lo svolgimento della propria attività, il Garante può avvalersi, altresì, della collaborazione volontaria e non retribuita di esperti e consulenti con comprovata competenza nel campo dei diritti e della tutela degli animali. Gli esperti e consulenti sono nominati dal Garante e fanno parte integrante del suo Ufficio.

### **Art. 9 - Associazioni animaliste**

1. Le Associazioni animaliste iscritte negli elenchi ambiente o sanità del Registro regionale del volontariato, nonché gli altri Enti pubblici e privati il cui statuto preveda precipui compiti di protezione animale, collaborano con il Comune per sviluppare il benessere delle popolazioni degli animali urbanizzati e i rapporti fra uomo e animale. A tal fine, previa formale convenzione:
  - a) possono gestire strutture di ricovero per animali ed eventuali servizi collegati al raggiungimento del benessere animale;
  - b) collaborano alla vigilanza sulle problematiche connesse alle varie specie animali presenti sul territorio comunale.
2. Il Comune promuove lo sviluppo dell'Associazionismo e lo sostiene attraverso iniziative, programmi e finanziamenti di progetti mirati alla tutela degli animali da compagnia.
3. Il Comune approva la raccolta di fondi a sostegno degli animali ospitati nelle strutture comunali, canile e gattile, purché questa avvenga nel rispetto della trasparenza e con le modalità definite nelle "Linee guida per la raccolta di fondi " approvate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con delibera n. 148 del 13.04.2010. A tal fine si precisa che, in occasione di banchetti e iniziative di sensibilizzazione alle adozioni di animali ospiti delle strutture comunali, è necessario:
  - a) comunicare preventivamente i luoghi, le date e gli orari delle iniziative;
  - b) concordare le finalità per le quali saranno utilizzati i proventi della raccolta;
  - c) concordare il materiale fotografico che si intende utilizzare;
  - d) nel caso di donazione attraverso denaro contante, effettuare la raccolta esclusivamente attraverso i bollettari cosiddetti "madre-figlia", numerati progressivamente; i bollettari dovranno recare estremi identificativi dell'associazione che effettua la raccolta; sintetica indicazione delle finalità della raccolta; estremi identificativi dell'incaricato che riceve la donazione e del soggetto che effettua la donazione;
  - e) presentare rendicontazione all'Ufficio Tutela Animali delle raccolte pubbliche di fondi, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle campagne di sensibilizzazione indicate.

## TITOLO II – DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 10 - Detenzione di animali

1. Ogni animale deve essere tenuto a cura del proprietario, o del detentore a qualsiasi titolo, in adeguate condizioni igienico-sanitarie; esso dovrà essere inoltre curato, accudito e fatto visitare rivolgendosi al Veterinario ogni qualvolta il suo stato di salute lo richieda. Devono essere forniti regolarmente acqua (pulita e fresca), a disposizione, e cibo secondo le specifiche necessarie per età, condizione fisiologica, specie e razza.
2. La detenzione degli animali deve assicurare il rispetto delle norme igienico-sanitarie e l'osservanza della quiete del vicinato; deve avvenire nel rispetto dei limiti della normale tollerabilità, ai sensi dell'art. 844 del Codice Civile.
3. I proprietari, i possessori o i detentori di animali sono responsabili della loro custodia e debbono prevenire il rischio di possibili fughe e smarrimenti, evitando l'esposizione a pericoli non gestibili in autonomia dall'animale e possibili danni a terzi. Tutti i cittadini che detengono animali, di qualsiasi razza o specie, hanno l'obbligo di adottare ogni cautela affinché essi non procurino disturbo, spavento o danno a persone e cose e siano sottoposti in ogni momento a debita custodia.
4. E' vietato detenere animali sociali in isolamento privandoli dei necessari contatti sociali o privarli del controllo quotidiano del loro stato di salute. Per "animale sociale" si intende un animale che trova ragione di vita solo nell'ambito di una comunità.
5. In caso di collocazione della prole, è vietato separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima del compimento del sessantesimo giorno, salvo i casi in cui ciò sia di danno ai cuccioli stessi, come certificato dal Veterinario.
6. E' vietato detenere animali in spazi comunque non compatibili con il loro benessere oppure segregarli in contenitori o gabbie, salvo il tempo strettamente necessario per la loro cura o per l'incolumità delle persone, ad eccezione di cavie, criceti, conigli, volatili, ecc. che necessitino il contenimento in gabbie, anche se poste all'interno dell'appartamento.
7. L'uso di gabbie con la pavimentazione in rete, che non deve superare il 50% della superficie piena, va circoscritto alle specie animali che ne traggono vantaggio (cavie, criceti, conigli, ecc.).
8. E' vietato mantenere e/o stabulare animali nell'impossibilità di mettersi in posizione eretta e rigirarsi su se stessi, salvo specifiche prescrizioni veterinarie.
9. E' consentito tenere cani o gatti in terrazze o balconi per un massimo di sei ore consecutive nell'arco delle 24 ore solari; in tal caso deve essere garantito il riparo idoneo a proteggere gli animali dalle intemperie invernali e dalle calure estive. L'attività psico-fisica deve essere comunque garantita.  
Le eventuali deposizioni di deiezioni devono essere evitate:
  - a) per i cani, tramite uscite quotidiane e, in ogni caso, immediatamente rimosse;
  - b) per i gatti, tramite regolare pulizia della lettiera.Il proprietario dovrà mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari per evitare la percolazione di liquidi organici o derivanti dalla pulizia del luogo.  
Nel caso non ci sia il riparo all'esterno, l'animale deve poter accedere all'interno dell'abitazione.
10. E' vietato detenere animali in spazi, quali rimesse, box per auto e cantine, se non sufficientemente adattati a garantire il benessere dell'animale stesso destinando tali locali, dotati di areazione e illuminazione naturale e artificiale nonché di cuccia/brandina per il riposo, esclusivamente alla detenzione dell'animale.
11. E' vietato colorare a scopi estetici gli animali.



12. Sono vietati gli interventi chirurgici finalizzati a scopi non curativi, in particolare: a) il taglio della coda; b) il taglio delle orecchie; c) la recisione delle corde vocali; d) l'asportazione delle unghie e dei denti.  
Saranno autorizzate eccezioni a tali divieti solamente:
  - a) se un veterinario considera l'intervento necessario per ragioni di medicina veterinaria, nell'interesse dell'animale, rilasciandone certificazione;
  - b) per impedirne la riproduzione.
13. E' vietato l'uso di animali vivi per alimentare altri animali, ad esclusione di quelli per cui non sia possibile altro tipo di alimentazione. E' vietato effettuare l'alimentazione con animali vivi negli spazi ed aree pubbliche e, in ogni caso, di farlo in pubblico.
14. E' vietata l'applicazione agli animali di collari in grado di generare scosse o altri stimoli dolorosi.
15. Nel rispetto della normativa vigente, in tutti gli edifici di nuova costruzione deve essere consentita la detenzione di animali. Ai sensi del comma 5, dell'art. 1138 del Codice Civile (come aggiunto dall'art. 16 della Legge n. 220/2012), i nuovi regolamenti condominiali non possono contenere disposizioni che vietino la detenzione di animali.

*Fatta salva la denuncia all'Autorità Giudiziaria nei casi espressamente previsti come reato dall'ordinamento dello Stato, le violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1, 5 e 6 comportano l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 150,00 ad Euro 450,00 (art 14 L.R. n. 5/2005).*

*Le violazioni delle disposizioni di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo comportano l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 80,00 ad Euro 500,00 (art. 42 Regolamento di Polizia Urbana approvato con Delibera di C.C. n. 189 del 19/12/2011 e s.m.i.).*

*Le violazioni delle disposizioni di cui ai rimanenti commi, comportano l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00 (art. 7 bis D.Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali").*

#### **Art. 11 - Allevamenti amatoriali**

Per "allevamento di cani e gatti" si intende la detenzione di cani e di gatti in numero pari o superiore a tre fattrici o dieci cuccioli l'anno. Se tale attività è svolta a fini di lucro è soggetta a quanto previsto nell'art. 5, comma 3 della L.R. 5/2005. Se tale attività è svolta a fini amatoriali e non a fini di lucro, chi la esercita deve presentare una dichiarazione presso i Servizi Veterinari dell'Azienda Usl e trasmetterne copia vidimata dall'Asl all'Ufficio Tutela Animali.

*Fatta salva la denuncia all'Autorità Giudiziaria nei casi espressamente previsti come reato dall'ordinamento dello Stato, le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo comportano l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00 (art. 7 bis D.Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali").*

#### **Art. 12 - Rinuncia di proprietà**

1. E' fatto divieto a chiunque di abbandonare cani, gatti o qualsiasi altro animale.
2. Il detentore dell'animale deve provvedere ad evitarne la proliferazione in assenza di un numero di prenotazioni sufficienti per collocare l'intera cucciolata.
3. Nel caso di rinuncia alla proprietà, di cani o gatti adulti o di una cucciolata (intera o parziale), l'interessato è tenuto a darne comunicazione al Comune che dispone affinché gli animali siano trasferiti alle strutture di ricovero, o altro luogo individuato opportuno, in base alla disponibilità.

4. La rinuncia di proprietà comporta il pagamento, all'Amministrazione Comunale, di un onere stabilito da apposito tariffario.
5. Nel caso di più di una rinuncia alla proprietà, anche in tempi diversi, il Dirigente dell'Ufficio Tutela Animali emette motivato provvedimento che vieta la detenzione futura di tale specie animale.
6. In caso di cucciolata nata da animale di proprietà, il ritiro anche di un solo cucciolo da parte del Comune potrà avvenire una sola volta per nucleo familiare coabitante e comporterà la sottoscrizione d'impegno, da parte del proprietario, alla sterilizzazione della fattrice.

*Fatta salva la denuncia all'Autorità Giudiziaria nei casi espressamente previsti come reato dall'ordinamento dello Stato, le violazioni delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo comportano l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.032 Euro a 5.164 Euro (art. 30 L.R. n. 27/2000).*

*Le violazioni delle disposizioni di cui ai rimanenti commi comportano l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00 (art. 7 bis D.Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali").*

### **Art. 13 - Opere edili, cartellonistica e cantieri**

1. I vari soggetti pubblici e/o privati che intendano eseguire opere edili e/o di restauro, dove la presenza di gatti può interferire con i lavori stessi, devono comunicare tale situazione al competente Ufficio comunale per la tutela degli animali prima dall'inizio previsto per i lavori. Qualora fosse necessario l'allontanamento provvisorio degli animali, la loro eventuale reimmissione alla fine dei lavori, dovrà avvenire il meno distante possibile dal luogo originario.
2. Qualora un animale venga accidentalmente rinchiuso in edifici o spazi non accessibili al pubblico (es. strutture in costruzione/ristrutturazione), nel caso in cui non sia possibile l'immediata liberazione dell'animale, il proprietario e/o il responsabile del cantiere è tenuto a segnalarlo all'ufficio comunale competente per la tutela degli animali in modo da poter coordinare il recupero dell'animale.

*Fatta salva la denuncia all'Autorità Giudiziaria nei casi espressamente previsti come reato dall'ordinamento dello Stato, le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo comportano l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00 (art. 7 bis D.Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali").*

### **Art. 14 - Trasporto**

1. E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, oppure la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.
2. E' vietato lasciare animali chiusi in veicoli e/o rimorchi, in caso di temperature ambientali elevate o rigide, per periodi tali da compromettere il benessere e/o il sistema fisiologico dell'animale. E' proibito trasportare o detenere animali nel baule del veicolo, non collegato con l'abitacolo, anche qualora il portellone posteriore sia parzialmente aperto o siano stati predisposti areatori, o comunque in condizioni che non garantiscano una corretta climatizzazione.
3. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 6 dell'art 169 e al comma 5 dell'art. 170 del Codice della Strada, chi trasporta animali su veicoli deve adottare tutte le misure necessarie a prevenire ed a evitare pericoli e/o danni per tutti gli occupanti del veicolo o a terzi.

4. Al fine di favorire e facilitare la circolazione di animali da compagnia in città, è possibile per i proprietari con animali al seguito utilizzare i mezzi pubblici, nel rispetto delle norme previste dall'Ente gestore del servizio.
5. Nel caso di trasporto pubblico su taxi, i conducenti degli stessi hanno facoltà, tramite preventiva comunicazione telefonica se prenotati, di rifiutare il trasporto di animali di grossa taglia; quelli di piccola e media taglia sono ammessi al trasporto, purché tenuti in grembo o in apposito trasportino e a condizione che gli stessi diano garanzie igienico-sanitarie e pieno controllo comportamentale.
6. E' vietato condurre animali al guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento, ad esclusione dei cani al seguito di persone disabili che utilizzano carrozzine et similia.

*Fatta salva la denuncia all'Autorità Giudiziaria nei casi espressamente previsti come reato dall'ordinamento dello Stato e l'applicazione, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni previste dal Codice della Strada e dal D.Lgs. n. 151/2007, le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo comportano l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00 (art. 7 bis D.Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali").*

### **Art. 15 - Obbligo di soccorso**

1. Chiunque, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali, ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno.
2. Le persone coinvolte o che assistono a un incidente con danno a uno o più animali devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso.
3. Chiunque rinvenga un animale ferito o le cui condizioni di salute siano comunque manifestamente compromesse è tenuto a segnalarlo al Comune tramite la Vigilanza urbana o alle Forze dell'Ordine, che provvedono ad avvisare il servizio di reperibilità. Il personale incaricato alla cattura provvederà a portarlo dal veterinario convenzionato e, solo in questo caso, le spese saranno a carico del Comune.

*Fatta salva la denuncia all'Autorità Giudiziaria nei casi espressamente previsti come reato dall'ordinamento dello Stato e l'applicazione, ove ne ricorrano i presupposti, della sanzione prevista dall'art. 189, comma 9 bis del Codice della Strada,*

*Le violazioni delle disposizioni di cui ai rimanenti commi comportano l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00 (art. 7 bis D.Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali").*

### **Art. 16 - Divieto di utilizzo di petardi, botti e artifici pirotecnici**

1. In ragione del dolore fisico indotto agli animali, dello stress e degli ulteriori rischi specifici conseguenti all'impiego di tali dispositivi (lesioni autoprodotte da panico, incidenti durante la fuga, smarrimenti...) è vietato l'utilizzo di fuochi d'artificio, mortaretti, artifici esplodenti in genere e prodotti pirotecnici, anche se di libera vendita, con esclusione dei fuochi d'artificio di cui al D.Lgs. 29.07.2015 n 123, art. 3, comma 2, lettera a), n. 1) e 2) cui viene rispettivamente attribuito un livello di rumorosità "trascurabile" e "basso".
2. In deroga al suddetto divieto, può essere consentito in occasioni limitate nel corso dell'anno, quali festeggiamenti, sagre, manifestazioni non promossi dal Comune, lo svolgimento di spettacoli pirotecnici da parte di operatori professionali debitamente autorizzati nel rispetto

delle norme vigenti in materia e sentito il parere del competente Ufficio comunale per la tutela degli animali in ordine alla sostenibilità ed alle modalità di effettuazione, con particolare riguardo a luogo e durata.

*Fatta salva la denuncia all'Autorità Giudiziaria nei casi espressamente previsti come reato dall'ordinamento dello Stato e l'applicazione delle diverse sanzioni previste da norme in materia di pubblica sicurezza, le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo comportano l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00 (art. 7 bis D.Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali").*

#### **Art. 17 - Soppressione di animali**

1. La soppressione degli animali da compagnia è consentita esclusivamente per motivi di grave e incurabile malattia.
2. Nel caso di soppressione per accertata e incurabile pericolosità, prevista alla fine del percorso di cui alla D.G.R. n. 647/2007, il Veterinario Ufficiale AUSL può avvalersi di una commissione d'esperti composta dal Sindaco (o suo delegato), dal Responsabile del Servizio Veterinario dell'AUSL (o suo delegato) e da un Medico Veterinario indicato dalle Associazioni Animaliste.
3. Nel caso di cani e gatti ospitati presso le strutture municipali o convenzionate con il Comune, la soppressione di cui al comma 1 dovrà essere eseguita in modo eutanasico e previa anestesia, da parte dei Veterinari incaricati dell'assistenza (ex art. 20 L.R. n. 27/2000) ed aver luogo previa comunicazione al competente Ufficio comunale per la tutela degli animali.

*Fatta salva la denuncia all'Autorità Giudiziaria nei casi espressamente previsti come reato dall'ordinamento dello Stato, le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo comportano l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.549,00 ad Euro 5.164,00 (art. 30 L.R. n. 27/2000).*

#### **Art. 18 - Avvelenamento**

1. E' proibito utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare, abbandonare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche, nocive o irritanti, compresi vetri, plastiche, metalli o materiale esplodente, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione.
2. Chiunque, in caso di sospetto spargimento di sostanze velenose, ha l'obbligo di segnalarlo agli Organi di vigilanza, fornendo tutte le informazioni previste dall'O.M. 12.07.2019.
3. I Medici Veterinari Liberi Professionisti di fronte ad un fondato sospetto di avvelenamento, devono darne comunicazione tramite la modulistica prevista nella citata Ordinanza; in caso di decesso dell'animale, disporranno per la ricezione delle relative spoglie e di ogni altro elemento utile all'identificazione del veleno presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale.
4. Il Sindaco, nei luoghi interessati dal ritrovamento di bocconi avvelenati o segnalati avvelenamenti di animali, su parere espresso dal Servizio Veterinario AUSL, identifica le aree a rischio apponendovi apposita cartellonistica e provvede, entro 48 ore, a bonificarle avvalendosi, anche per la vigilanza, della polizia locale o delle guardie zoofile.

*La violazione di cui al comma 1 del presente articolo comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 3.000,00 ad Euro 15.000,00 (la pena è aumentata della metà in caso di morte dell'animale – art. 544 ter C.P.P.).*

*Fatta salva la denuncia all'Autorità Giudiziaria nei casi espressamente previsti come reato dall'ordinamento dello Stato, le violazioni delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente*

*articolo comportano l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00 (art. 7 bis D.Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali").*

#### **Art. 19 - Accattonaggio con animali ed animali al seguito di artisti di strada**

1. E' vietata ogni forma di accattonaggio con l'utilizzo d'animali; si configura sempre "utilizzo" ogni qualvolta venga verbalizzato che l'animale risultava non posizionato in disparte rispetto al questuante o veniva indicato/citato da quest'ultimo al momento della questua.
2. E' consentita la presenza di animali di proprietà degli artisti di strada previa autorizzazione all'attività artistica rilasciata qualora risultino comunicati anticipatamente luoghi, percorsi e orari.
3. Nel caso in cui il cane sia al seguito di soggetti senza fissa dimora, dovrà comunque essere provvisto di microchip e non potrà essere ceduto se non dietro regolare passaggio di proprietà.
4. L'animale dovrà disporre di acqua e di tappetino, o altro, atto ad isolarlo dalla superficie stradale. Dovranno inoltre risultare rispettate le disposizioni della L.R. n. 5/2005.
5. se rinvenuti nelle circostanze interdetto di cui ai precedenti commi, gli animali possono essere sequestrati dalla Vigilanza Municipale o dall'AUSL nonché dai soggetti indicati nel successivo art. 38. I cani sprovvisti di microchip saranno identificati dal veterinario presso il canile comunale ed iscritti d'ufficio in anagrafe canina regionale.".

*Le violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo comportano l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 150,00 ad Euro 450,00 (art 14 L.R. n. 5/2005). L'esercizio dell'attività di cui al comma 2 del presente articolo, senza la prevista autorizzazione, comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00 (art. 7 bis D.Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali").*

*La violazione delle disposizioni di cui al comma 3 comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 77,00 ad Euro 232,00 (art. 30 L.R. 27/2000).*

#### **Art. 20 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio.**

E' fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire direttamente o indirettamente, con qualsiasi mezzo, animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo nelle mostre, nelle manifestazioni itineranti, nelle sagre, nei luna park, nelle lotterie, nelle fiere, nei mercati, in qualsiasi tipo di gioco o pubblico intrattenimento. E' altresì vietata la cessione a qualsiasi titolo di animali in luoghi pubblici e cani non iscritti all'anagrafe canina.

*Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo comportano l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla L.R. n. 5 del 17.02.2005 e la confisca degli animali.*

#### **Art. 21 - Pet therapy (Interventi Assistiti con gli Animali)**

1. Gli ambiti e le modalità applicative delle attività e terapie assistite con gli animali, nonché i protocolli operativi per il controllo sanitario e comportamentale degli animali impiegati, sono definiti nelle Linee Guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA) recepite con n. D.G.R. n. 679/2015.

2. Gli animali che possono essere impiegati sono: cane, gatto, asino, cavallo e coniglio. Animali di specie diversa possono essere autorizzati dal Centro di Referenza per gli Interventi Assistiti con Animali del Ministero della Salute.
3. Non è consentito l'impiego di animali che abbiano un'anamnesi di abbandono e/o maltrattamento recenti, ivi compresi quelli ospitati nei canili e nei rifugi, a meno che non seguano un percorso di rieducazione e socializzazione coordinato da un medico veterinario esperto in comportamento animale che può avvalersi di personale, anche volontario, adeguatamente formato.
4. L'idoneità di specie e del singolo animale, ai fini dell'intervento, viene valutata dal Veterinario dell'équipe che può avvalersi della collaborazione di colleghi esperti, etologi e, assumendosene la responsabilità, di altre figure professionali e operatori (anche volontari) adeguatamente formati, come indicato nelle Linee Guida di cui al comma 1.
5. A fine carriera, agli animali dovrà essere assicurato il corretto mantenimento in vita, anche attraverso la possibilità di adozione da parte di associazioni e privati, escludendo esplicitamente la possibilità di macellazione per quelli utilizzati a fini alimentari.
6. I cani utilizzati nello svolgimento di IAA (attività assistita con gli animali) sono esclusi dall'obbligo di guinzaglio e museruola.

*Fatta salva la denuncia all'Autorità Giudiziaria nei casi espressamente previsti come reato dall'ordinamento dello Stato, le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo comportano l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00 (art. 7 bis D.Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali").*

#### **Art. 22 - Accesso nelle case di cura e nelle strutture di ricovero**

1. I gestori di ospedali, case di cura, case di riposo, reparti di lungodegenza e simili, devono emanare apposito regolamento che riservi appositi spazi di accesso di animali d'affezione in visita ai ricoverati che, nella malattia e/o nella vecchiaia, non intendano separarsi dal proprio animale di affezione, al fine di consentire tanto all'umano quanto all'animale di beneficiare dell'affetto e della compagnia reciproci. La richiesta degli ospiti va comunque approvata dalla Direzione delle predette strutture.
2. Il Comune, in ogni tipo di struttura comunitaria (comunità per minori o per tossicodipendenti, residenze per anziani, ecc.), si impegna a sperimentare l'apertura di reparti dove ospitare le persone costrette al ricovero che non vogliono separarsi dal proprio animale di affezione. A tale scopo, la Direzione Sanitaria della struttura, i Servizi di Igiene e Sanità Pubblica e il Dipartimento Veterinario dell'AUSL valutano le condizioni di detenzione degli animali prevedendo, se del caso, l'allestimento di appositi locali o strutture destinati ad ospitarli.
3. Nei dormitori per persone indigenti e/o senza fissa dimora, sono previsti spazi destinati all'accoglienza degli animali al seguito delle persone ospitate nella struttura.
4. Il proprietario dell'animale, o chi da lui delegato, deve osservare la massima cura affinché lo stesso non sporchi o crei disturbo o danno alcuno.
5. Sono altresì possibili attività ludico-ricreative con l'utilizzo di cani; le stesse saranno gestite tramite accordi interni tra le associazioni e le strutture. Gli animali utilizzati possono essere esclusi dall'obbligo di guinzaglio e museruola durante tali attività.

*Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo comportano l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00 (art. 7 bis D.Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali").*

#### **Art. 23 - Smaltimento spoglie di animali d'affezione**

*Regolamento comunale per il benessere e la tutela degli animali da compagnia*

1. Le spoglie degli animali da compagnia non possono essere smaltite come comuni rifiuti. Per i cani di privati, abbinata alla denuncia di decesso all'anagrafe canina, ex art. 11 della L.R. n. 27/2000, dovrà essere dichiarata la causa accertata o presunta di morte e indicate le modalità di smaltimento del corpo che potrà avvenire:
  - a) con la consegna presso impianto di incenerimento (con obbligo di certificato del Veterinario);
  - b) con sepoltura (per inumazione) qualora si disponga di area verde (propria o concessa con documento scritto). Per tale sepoltura le spoglie devono essere poste con almeno 40 cm di copertura e con profondità a seconda della taglia dell'animale. Se le spoglie sono collocate in un contenitore, il medesimo deve essere biodegradabile.
2. Lo smaltimento delle spoglie provenienti da negozi, allevamenti, pensioni e da strutture di ricovero deve avvenire tramite conferimento ad impianto di incenerimento autorizzato.
3. Quando la morte è dovuta a una malattia infettiva diffusiva, l'animale è incenerito presso idonea struttura autorizzata e il trasporto avviene secondo le normative vigenti relative ai rifiuti sanitari pericolosi.
4. Nel caso di cimiteri per animali d'affezione realizzati da soggetti privati sia da enti pubblici, la loro attivazione deve essere oggetto di preventiva convenzione con l'Amministrazione Comunale, che ne stabilisca i criteri di gestione, tariffe, standard di qualità dei servizi, orari di accesso, ecc.

*Fatte salve le sanzioni previste dal D.Lgs. 1 ottobre 2012, n. 186, le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo comportano l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00 (art. 7 bis D.Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali").*

#### **Art. 24 – Adozioni**

1. Gli animali non possono essere dati in adozione, anche temporanea, a coloro che abbiano riportato condanna o abbiano patteggiato pene per abbandono, maltrattamento, combattimenti o uccisione di animali.
2. Le femmine adulte di cani e gatti dati in adozione dalle strutture pubbliche di ricovero per animali devono essere sterilizzate prima dell'adozione.
3. Al momento dell'adozione presso strutture di ricovero pubbliche, viene fatta sottoscrivere la "scheda di affidamento temporaneo", quale certificato di acquisizione dell'animale (che deve contenere almeno le informazioni previste dalla modulistica attualmente in uso, riportata negli **allegati A1 e A2**).
4. Con la suddetta sottoscrizione, l'affidatario si impegna a mantenere l'animale in buone condizioni di salute e benessere e ad adempiere a tutti gli obblighi di legge relativi all'identificazione e alla registrazione dell'animale stesso.
5. Il nuovo proprietario sottoscrive anche un consenso informato sulle condizioni sanitarie dell'animale al momento dell'adozione.

#### **Art. 25 – Smarrimenti/Ritrovamenti di animali – Divieto di cattura**

1. Oltre all'intervento previsto per legge da parte degli enti competenti, è possibile segnalare lo smarrimento/ritrovamento di un animale anche mediante pubblicazione presso l'apposito sito web o con l'uso di volantini che potranno essere collocati in aree private o nei pubblici esercizi, in uno spazio messo a disposizione da parte del proprietario consenziente.
2. L'avvistamento di animali smarriti e/o comunque sfuggiti alla custodia del proprietario/detentore, va segnalato al Corpo di Polizia Municipale.

3. In caso di rinvenimento di un animale in circostanze tali da comportare pericolo anche solo per l'animale stesso, il cittadino può effettuare la messa in sicurezza, per quanto possibile, sul posto.
4. Nessuno, al di fuori degli addetti ai servizi per il controllo della popolazione canina, può procedere alla cattura di cani randagi o vaganti, se non nei casi previsti dalla legislazione vigente.

*Fatta salva la denuncia all'Autorità Giudiziaria nei casi espressamente previsti come reato dall'ordinamento dello Stato, le violazioni delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo comportano l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00 (art. 7 bis D.Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali").*

*Le violazioni delle disposizioni di cui al comma 4 del presente articolo comportano l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.549,00 ad Euro 5.164,00 (art. 30 L.R. n. 27/2000).*

### **TITOLO III - CANI**

#### **Art. 26 - Anagrafe Canina**

1. I proprietari dei cani, gli allevatori e i detentori di cani a scopo di commercio in base all'art. 7 della L.R. n. 27/2000 sono tenuti ad iscrivere i propri animali all'anagrafe canina del Comune di residenza entro 30 (trenta) giorni dalla nascita dell'animale o da quando ne vengono, a qualsiasi titolo, in possesso.
2. I proprietari dei cani, entro 30 (trenta) giorni dalla data di iscrizione, sono tenuti a provvedere all'identificazione degli animali, mediante microchips forniti dal Comune o da veterinario accreditato al sistema ARAA (Anagrafe Regionale Animali d'Affezione).
3. L'inserimento dei microchips è eseguito da Veterinari AUSL o da Veterinari liberi professionisti accreditati al sistema ARAA.
4. I proprietari sono tenuti a dichiarare all'Anagrafe Canina:
  - entro 15 (quindici) giorni, la cessione definitiva o la morte dell'animale, nonché l'eventuale cambio di residenza del proprietario;
  - entro 3 (tre) giorni lo smarrimento o la sottrazione del cane.

*Le violazioni di cui al comma 1 del presente articolo comportano l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 77,00 ad Euro 232,00, quelle delle disposizioni di cui ai rimanenti commi da Euro 51,00 ad Euro 154,00 (art. 30 L.R. n. 27/2000).*

#### **Art. 27 - Detenzione e conduzione**

1. Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale ed è chiamato a rispondere, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dal cane stesso. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo.
2. Fatte salve le norme vigenti in materia di animali, nei luoghi pubblici o liberamente accessibili, fatta eccezione per le aree di sgambamento appositamente individuate, i proprietari di cani nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico devono obbligatoriamente condurre gli animali al guinzaglio a misura non superiore a m. 1,50 e portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti. In ogni caso, i cani



- devono essere tenuti in modo da non poter aggredire o recare danno a persone o cose, né oltrepassare le recinzioni invadendo, incustoditi, luoghi pubblici o privati.
3. Sono esclusi da guinzaglio e museruola, i cani in dotazione alle forze armate, di polizia, di protezione civile e dei vigili del fuoco, i cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili, ed i cani nell'esercizio dell'attività venatoria o conduzione delle greggi.
  4. I cittadini, che possiedono cani con aggressività non controllata, come definita dall' O.M. 6 agosto 2013 e D.G.R n. 647/2007, sono obbligati a stipulare un'adeguata polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi dal proprio animale. In caso di mancata stipula della polizza, il cane è soggetto a sequestro amministrativo e sarà restituito al proprietario solo in seguito all'attivazione dell'assicurazione. Per l'intera durata del sequestro, sarà l'Amministrazione comunale a prendersi cura delle condizioni di salute dell'animale, con spese a carico del proprietario
  5. Il possesso e la conduzione di cani con aggressività non controllata di cui al precedente comma sono proibiti: a) ai delinquenti abituali o per tendenza; b) a chi è sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale; c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni; d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva o decreto penale di condanna, per i reati di cui agli articoli 727, 544-ter, 544-quater, 544-quinques del C.P.P., per quelli previsti dall'art. 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189, e dall'art. 4 della legge 4 novembre 2010, n. 201; e) ai minori di 18 anni, agli interdetti e agli inabili per infermità di mente.
  6. Sono vietati sia l'addestramento dei cani per accrescerne la potenziale aggressività, sia la somministrazione, agli stessi animali, di sostanze dopanti.
  7. E' vietato impedire o intralciare in qualsiasi modo gli addetti nel recupero/cattura dei cani, nell'esercizio delle loro funzioni.
  8. Nelle more dell'adozione delle disposizioni tecniche regolamentari previste dall'art. 4, comma 2 bis della L.R. n. 5 del 17.02.2005, dovranno essere garantite condizioni adeguate di benessere animale anche in ordine a dimensioni e caratteristiche di box e recinti come da **allegato B** che devono disporre di zone sia all'ombra che soleggiate e consentire l'accesso ad un riparo.
  9. Le recinzioni devono essere costruite a prova di scalzo, sfondamento e scavalco, ed impedire di sporgersi mordendo o arrecando danno a persone o animali che si trovino dall'altra parte.
  10. La cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale, per permettere la posizione eretta e la possibilità di girarsi su se stesso, sufficientemente coibentata, con il tetto impermeabilizzato, chiusa su tre lati e rialzata da terra; non dovrà, infine, essere posta in luoghi soggetti a ristagni d'acqua ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale. Dovrà sempre essere consentito l'accesso all'acqua mantenuta in contenitore antiribaltamento, collocato all'ombra. Sono vietate cucce in materiale che non garantisca condizioni di benessere all'animale.
  11. E' vietato tenere i cani in isolamento e in condizioni che rendano impossibile il controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie. E' vietato tenere cani all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo.
  12. E' vietato l'uso per i cani di collare con punte interne.
  13. L'utilizzo della museruola va limitato a misure urgenti e solo temporanee di sicurezza.
  14. E' vietato l'utilizzo della catena o di qualunque altro strumento di contenzione similare salvo per misure urgenti e solo temporanee di sicurezza. In ogni caso, la catena non potrà essere di lunghezza inferiore a mt. 3 e l'animale dovrà avere a disposizione l'acqua ed un riparo per il caldo ed il freddo.

*Fatta salva la denuncia all'Autorità Giudiziaria nei casi espressamente previsti come reato dall'ordinamento dello Stato, le violazioni delle disposizioni di cui ai commi 8 e 14, del presente articolo comportano l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 150,00 ad Euro 450,00 (art 14 L.R. n. 5/2005).*

*Le violazioni delle disposizioni di cui ai rimanenti commi comportano l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00 (art. 7 bis D.Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali").*

#### **Art. 28 - Educazione/addestramento**

1. I proprietari di cani sono tenuti a educare ed abituare il proprio animale alla convivenza nel contesto urbano.
2. Fatto salvo quanto previsto dal Codice Penale, è vietato educare, addestrare e/o fare gareggiare animali ricorrendo a violenze o a strumenti che generano stimoli dolorosi.

*Fatta salva la denuncia all'Autorità Giudiziaria nei casi espressamente previsti come reato dall'ordinamento dello Stato, le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo comportano l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 150,00 ad Euro 450,00 (art 14 L.R. n. 5/2005).*

#### **Art 29 - Accesso nei luoghi pubblici, gli esercizi pubblici, commerciali e negli uffici comunali**

1. I cani per non vedenti hanno diritto di accedere a tutti gli esercizi aperti al pubblico, ai sensi della L. n. 371974 modificata con la L. n. 376/1988 e con la L. n. 60/2006.
2. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico, compresi gli uffici pubblici, i giardini e i parchi. Sono escluse le aree verdi pubbliche attrezzate e destinate al gioco-bimbi.
3. Negli esercizi pubblici e negli esercizi commerciali aperti al pubblico, l'accesso di animali è libero, fatto salvo l'utilizzo del guinzaglio e della museruola in relazione alle caratteristiche dell'animale. Il titolare di un esercizio può limitare l'accesso degli animali, sulla base di concrete esigenze di tutela igienico sanitaria apponendo specifico cartello informativo.
4. L'ingresso ai cani è impedito nei negozi di alimentari all'interno dei locali in cui si preparano cibi.
5. L'accesso degli animali negli Uffici Comunali è vietato solamente nelle sale storiche.
6. L'accesso ai cani in giardini, parchi ed aree pubbliche è consentito con guinzaglio o museruola, da applicare al cane in caso di rischi per l'incolumità per le persone o altri animali.
7. In ogni caso, anche se condotti con guinzaglio e museruola, è vietato l'accesso dei cani nelle aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine siano chiaramente delimitate.

*Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo comportano l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00 (art. 7 bis D.Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali").*

#### **Art. 30 - Aree destinate ai cani**

I cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, laddove sono individuati, mediante appositi cartelli e recinzioni, spazi a loro destinati, dotati delle opportune attrezzature. Devono comunque sottostare alla vigile responsabilità degli accompagnatori, senza

causare danni alle persone, alle piante, alle strutture presenti o ad altri animali. In particolare, all'interno delle aree di sgambamento, debbono essere osservate le seguenti disposizioni:

1. i cani possono essere lasciati liberi da guinzaglio purché sotto il controllo dell'accompagnatore;
2. ogni conduttore è responsabile del proprio cane. Per evitare eventuali conflitti non gestibili in sicurezza, ciascun accompagnatore dovrà valutare l'opportunità di accedere e permanere col proprio cane in base agli altri cani già presenti;
3. nel caso di cani con problemi comportamentali, devono essere adottati museruola e/o guinzaglio;
4. ogni accompagnatore potrà permanere con il proprio cane all'interno dell'area per un tempo massimo di 15 minuti nel caso in cui altri cani, con lui incompatibili, stiano aspettando di accedere;
5. deve essere consentita la verifica del cane come dotato di microchip da parte della vigilanza;
6. devono essere rispettati gli orari di accesso stabiliti con apposito provvedimento;
7. è vietato condurre cani privi di protezione contro gli ectoparassiti quali pulci e zecche, nonché femmine in fase di proestro ed estro per evitare conflitti fra maschi;
8. è vietato gettare a terra rifiuti di ogni tipo;
9. è vietato introdurre sedie, panchine, brandine ed altre attrezzature per attuare giochi coi cani, salvo che le stesse non vengano rimosse di volta in volta;
10. è vietato lasciare avanzi di cibo;
11. è vietato l'accesso con cicli, motocicli, ecc.
12. gli accompagnatori sono tenuti ad evitare che l'animale rechi danno alle piante, alle strutture, alle recinzioni ed alle attrezzature;
13. è fatto obbligo di asportare le eventuali deiezioni solide, porle in sacchetti impermeabili e smaltirle negli appositi contenitori.

*Le violazioni della disposizione di cui al presente articolo comportano l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00 (art. 7 bis D.Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali").*

### **Art. 31 - Obbligo di raccolta degli escrementi**

I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo degli animali, anche diversi dai cani, mentre li conducono, hanno l'obbligo di:

1. dotarsi di idoneo strumento e di raccogliere immediatamente le deiezioni solide prodotte dagli stessi, che potranno essere conferite nei cassonetti o in contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo;
2. pulire immediatamente le deiezioni liquide prodotte dagli animali su marciapiedi, strade, piazze pubblici o di uso pubblico, ecc., portando con sé opportuni contenitori d'acqua alla quale non devono essere aggiunte sostanze detergenti e/o solventi;
3. ridurre il più possibile il rischio che detti animali possano lordare i beni di proprietà di terzi quali muri di affaccio degli stabili, anche privati, o i mezzi di locomozione parcheggiati sulla pubblica via, intervenendo anche preventivamente ove possibile, con atteggiamenti nel pieno rispetto del benessere animale, tali da far desistere dall'azione l'animale stesso, provvedendo a pulire immediatamente le eventuali deiezioni liquide prodotte dagli animali come prescritto al precedente punto 2;
4. di assicurarsi che le deiezioni dell'animale non vengano effettuate su soglie di immobili, grate e bocche di lupo di cantine;

5. le prescrizioni di cui ai precedenti punti non si applicano ai non vedenti conduttori di cani da guida ed a persone con evidenti problemi di handicap sia fisico che mentale ed ai cani in dotazione alle forze di Polizia durante l'esercizio delle proprie funzioni;
6. Le prescrizioni di cui ai punti 2 e 3, non si applicano nei periodi gelivi.

*Le violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 comportano l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 80,00 ad Euro 500,00 (ex art. 42 Regolamento Di Polizia Urbana approvato con Delibera di C.C. N. 189 Del 19/12/2011 e s.m.i.*

*Le violazioni delle disposizioni di cui ai rimanenti commi comportano l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00 (art. 7 bis D.Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"). Rimane comunque a carico del trasgressore il ripristino dei luoghi.*

### **Art. 32 - Struttura di ricovero comunale. Canile**

1. Il ricovero e la custodia dei cani randagi, vaganti o ritrovati sul territorio comunale e di quelli oggetto di rinuncia di proprietà sono assicurati dal Comune di Piacenza mediante apposita struttura di ricovero regolamentata secondo le modalità indicate nell'**allegato C**.
2. I cani vaganti regolarmente identificati, oppure non identificati, ma dei quali sia possibile individuare il detentore, sono restituiti al medesimo con l'addebito delle spese di recupero e di eventuale immissione del microchip.
3. Il mancato ritiro del cane ricoverato presso il canile è equiparato all'abbandono decorso il termine di 20 giorni da quando il proprietario è stato informato; fatta salva la denuncia ai sensi di legge, l'animale diventa di proprietà del Comune di Piacenza e quindi adottabile al pari di ogni altro animale non di diversa proprietà in carico alla struttura.
4. E' ammesso, su pagamento di apposita tariffa giornaliera, il ricovero temporaneo di cani di proprietà presso la struttura su istanza delle istituzioni competenti (a titolo esemplificativo: servizi sociali, amministratori di sostegno, forze dell'ordine...). L'istanza, in carenza della quale non sarà possibile dar corso all'accettazione del cane, dovrà indicare il motivo del ricovero e della relativa urgenza, nonché la durata presunta dello stesso che in ogni caso non potrà superare i 60 giorni. Decorso tale termine, nell'inerzia dell'organo istante e fatta salva ogni responsabilità di questo e del proprietario dell'animale, il cane verrà acquisito dal Comune.
5. A tutti i cani ospiti della struttura oltrechè idonee condizioni di detenzione, corretta alimentazione ed assistenza veterinaria, viene garantito, anche attraverso la presenza programmata di personale volontario coordinato da educatori cinofili, lo svolgimento di attività sia all'interno che all'esterno del canile, orientate al loro benessere immediato ed in prospettiva a favorirne la possibilità di adozione.

*Fatta salva la denuncia all'Autorità Giudiziaria, le violazioni delle disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo comportano l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.032,00 ad Euro 5.164,00, (art. 30 L.R. n. 27/2000).*

## **TITOLO IV – GATTI**

### **Art. 33 - Definizioni e obblighi di carattere generale**

1. I gatti sono animali che si muovono liberamente sul territorio. La territorialità, già sancita per legge, è una caratteristica etologica del gatto che esclude il randagismo e riconosce la specificità della specie felina di avere un riferimento territoriale, o habitat, dove svolgere le funzioni vitali (cibo, rapporti sociali, cure ecc).

2. I gatti liberi presenti sul territorio comunale sono sotto controllo/tutela del Comune di Piacenza che opera in collaborazione e sotto la vigilanza dell'Azienda Sanitaria Locale. Nel caso di episodi di accertato maltrattamento, il Comune si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili.
3. Chi venisse visitato da gatti vaganti, qualora indesiderati, potrà dissuaderne l'accesso utilizzando mezzi indiretti che non causino danni all'animale. Qualora l'animale fosse invece gradito, va comunque segnalato all'Ufficio comunale competente per la tutela degli animali. Onde evitare appropriazione indebita, sono vietati atti d'adescamento e sottrazione alla libera vaganza di soggetti non bisognosi di cure urgenti.
4. In caso di gatti feriti o in grave pericolo di vita, è necessario contattare la centrale operativa della Polizia Locale del Comune che invierà tempestivamente l'incaricato al recupero per il trasporto e il ricovero presso una struttura veterinaria.
5. Chi rinvenisse nella sua proprietà cucciolate di gattini neonati, deve astenersi da qualunque iniziativa e segnalarne tempestivamente il ritrovamento all'Ufficio comunale per la tutela animali che fornirà le necessarie indicazioni; la mancata segnalazione comporta che tali cuccioli verranno considerati nati da gatta di proprietà. Se il ritrovamento avviene in locali con possibilità d'accesso da parte di gatti vaganti, è vietata la chiusura del percorso per non impedire alla madre di spostare spontaneamente il nido in altro luogo.
6. Sull'intero territorio comunale è fatto divieto a chiunque non autorizzato, di offrire cibo a gatti liberi vaganti o lasciarne comunque a loro disposizione. Chiunque intenda collaborare, anche solo con offerte di cibo, deve contattare l'Ufficio comunale per la tutela animali per i previsti accordi.
7. È inoltre vietato, se non autorizzati dal Comune o dall'A.U.S.L.:
  - catturare gatti vaganti,
  - spostare i punti di alimentazione;
  - immettere in libertà gatti domestici abituati solo in casa;
  - immettere sul territorio gatti vaganti di competenza di altri Comuni, Province o Regioni italiane o estere.
8. Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti (anche solo una femmina) censiti e ufficialmente riconosciuti che vivono in libertà e sono stanziali o frequentano abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato.
9. Per "referente di colonia", si intende la persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie feline.
10. Per "habitat" di una colonia felina, si intende qualsiasi territorio o porzione di esso pubblico o privato, urbano e non, edificato e non, nel quale vive stabilmente una colonia di gatti, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini. In caso di indispensabili spostamenti, va garantito pari habitat nei parametri ambientali ed ecologici.
11. Nel caso in cui sia individuato un singolo gatto stanziale senza proprietario, è data facoltà di creare un punto cibo autorizzato, nominando un referente che si occupi della cura e del sostentamento dell'animale.

*Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo comportano l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00 (art. 7 bis D.Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali").*

*Nel caso di immissione sul territorio comunale di gatti vaganti di competenza di altri Comuni, Province o Regioni italiane o estere la suddetta sanzione viene applicata nella misura massima pari ad Euro 500,00.*

## **Art. 34 - Detenzione**

1. E' vietato detenere gatti legati o rinchiusi in gabbie o contenitori di qualsiasi genere salvo motivata disposizione sanitaria del Veterinario. E' consentito tuttavia l'uso del guinzaglio con pettorina per il movimento ed è obbligatorio l'uso di apposite gabbie o contenitori in caso di trasporto.
2. Per i gatti di proprietà, nati e cresciuti semi-liberi, deve essere disponibile, in base alle abitudini acquisite, un riparo e punto d'alimentazione con accesso dall'esterno da rifornire, in presenza dell'animale, almeno ogni 24 ore.
3. Il proprietario di gatti a vita semi-libera, deve provvedere al controllo riproduttivo delle femmine in età fertile (circa a sei mesi) per escludere la nascita di cucciolate indesiderate, nonché dei maschi con alta aggressività con conspecifici e/o possibili cause di inconvenienti igienici da marcature territoriali in aree cementificate;
4. In occasione di sterilizzazione di gatti, qualora ne sia prevista la abituale vaganza sul territorio, è fatto obbligo di spuntatura auricolare o applicazione del microchip.
5. Non c'è limitazione numerica alla detenzione di gatti in casa, salva la qualificazione di allevamento, con conseguenti adempimenti, al ricorrere delle circostanze di cui all'art. 5, comma 3 della L.R. n. 5/2005. Al proprietario compete in ogni caso assicurare a ciascun animale le condizioni di benessere e sanità ed osservare le comuni norme d'igiene generale.
6. E' vietato lasciar vagare il proprio gatto senza adeguata protezione contro le più comuni parassitosi interne ed esterne della specie.
7. Chi si trovasse, per giustificati motivi, impossibilitato alla cura/gestione del proprio gatto e non disponesse di alternative valide, deve farne rinuncia di proprietà con domanda al Comune. In caso di cucciolata nata da gatta di proprietà, il ritiro di cuccioli da parte del Comune potrà avvenire una sola volta per nucleo familiare coabitante e comporta la sottoscrizione d'impegno, da parte del proprietario, alla sterilizzazione della gatta madre.

*Fatta salva la denuncia all'Autorità Giudiziaria nei casi espressamente previsti come reato dall'ordinamento dello Stato, le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo comportano l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 150,00 ad Euro 450,00 (art 14 L.R. n. 5/2005).*

#### **Art. 35 - Gatti Liberi e Colonie feline**

1. Questa Amministrazione, in sintonia con le vigenti disposizioni regionali, tutela il benessere dei gatti in libertà e delle colonie feline attraverso il controllo di punti di alimentazione.
2. I punti di alimentazione diventano riferimento per Colonia Felina solo qualora si accertino, da parte del Comune e dell'Ausl, i presupposti favorevoli per l'applicabilità dei programmi previsti. Non saranno inserite nel programma attuativo per la limitazione delle nascite dei gatti liberi quando sarà riscontrata la non applicabilità della normativa istitutiva o fintantochè non consegua regolarizzazione/censimento riconosciuto nel punto alimentare.
3. Ai punti di alimentazione corrispondono volontari referenti che dovranno risultare autorizzati per svolgere le attività previste.
4. I cittadini che intendono essere riconosciuti come "Referenti" di Colonie Feline o di Punti di alimentazione comunali, sono tenuti a:
  - prendere accordi con l'Ufficio comunale per la tutela animali che provvederà a rilasciare apposito tesserino di riconoscimento per l'autorizzazione all'alimentazione e alla cura dei gatti. Il tesserino può essere sospeso o ritirato qualora il comportamento del titolare non risulti corretto.
  - consegnare l'elenco dei gatti liberi, che si presentano regolarmente nel punto di alimentazione, all'ufficio comunale per la tutela animali. Tale elenco, entrerà nel censimento comunale dopo verifica delle effettive presenze.

5. E' vietato molestare o recare danno ai gatti che vivono in libertà e spostarli dal loro habitat se non per motivi igienico sanitari o di tutela dell'incolumità della colonia stessa, previo parere favorevole dell'Ufficio comunale competente per la tutela degli animali.
6. Qualsiasi soggetto pubblico o privato che debba eseguire opere edili e/o interventi di restauro conservativo in aree interessate dalla presenza di colonie feline, al fine della salvaguardia e tutela delle stesse, deve, prima dell'inizio dei lavori, darne comunicazione all'Ufficio comunale per la Tutela Animali.
7. Il Comune di Piacenza riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come referenti di colonia, provvedono alla cura e al sostentamento delle colonie feline. A tal fine a queste persone deve essere permesso l'accesso a qualsiasi area di proprietà pubblica del territorio comunale. L'accesso in proprietà private è subordinato al consenso del proprietario. I referenti di colonia sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico mettendo a disposizione il cibo solo per il tempo ragionevolmente necessario al relativo consumo, evitando la dispersione di alimenti e non abbandonando ciotole o altri contenitori utilizzati per la somministrazione del cibo. In caso il referente di colonia non si attenga alle indicazioni ricevute, il Comune si riserva la facoltà di revocargli la conduzione della colonia.
8. Le colonie feline sono tutelate dal Comune che, nel caso di episodi di maltrattamento, procederà a denuncia nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dal Codice Penale.
9. La cattura dei gatti di colonia, per la cura e la sterilizzazione, potrà essere effettuata dai referenti di colonia o da personale appositamente incaricato dall'Amministrazione Comunale. Gli interventi di cattura possono essere segnalati, a seconda della zona interessata, mediante appositi cartelli al fine di evitare la cattura di gatti di proprietà.
10. I gatti delle colonie feline vengono identificati, a spese del Comune, mediante microchip e sterilizzati a cura del Servizio veterinario AUSL. Qualora per motivi di urgenza o di opportunità sia necessario ricorrere alla sterilizzazione ad opera di Veterinari liberi professionisti, i gatti sterilizzati dovranno essere comunque identificati tramite l'inserimento del microchip e l'asportazione di una frazione del padiglione auricolare sinistro (per un immediato riconoscimento, al fine di evitare l'inutile cattura di gatti precedentemente sterilizzati). In questo caso i dati relativi alle sterilizzazioni dovranno sempre essere comunicati all'Amministrazione Comunale per l'inserimento del censimento di cui sopra.

*Le violazioni delle disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo comportano l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.549,00 ad Euro 5.164,00 (art. 30 L.R. n. 27/2000).*

*Le violazioni delle disposizioni di cui ai rimanenti commi comportano l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00 (art. 7 bis D.Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali").*

### **Art. 36 - Struttura di ricovero comunale. Gattile**

1. Il ricovero e la custodia dei gatti con accertate abitudini domestiche e non inseribili in colonie feline sono assicurati dal Comune di Piacenza mediante apposita struttura di ricovero regolamentata secondo le modalità indicate nell'**allegato D**.
2. I gatti vaganti regolarmente identificati, o non identificati ma dei quali sia possibile individuare il detentore, sono restituiti al medesimo dietro pagamento, all'Amministrazione Comunale, delle spese di recupero, mantenimento e cura.
3. I gatti rinunciati dai proprietari saranno ospitati nella struttura, in base alla disponibilità della stessa e dietro pagamento di specifica tariffa all'Amministrazione Comunale.

## **TITOLO V – SANZIONI E VIGILANZA**

### **Art. 37 - Sanzioni.**

1. Fatte salve le sanzioni già previste dalle normative nazionali e regionali vigenti in materia, e la denuncia all’Autorità Giudiziaria nei casi espressamente previsti come reato all’ordinamento dello Stato, la violazione alle norme contenute nel presente Regolamento comporta, ai sensi della Legge del 24.11.1981 n. 689, l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai singoli articoli.
2. Quando le norme del presente Regolamento dispongono che, oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria, sia associata una sanzione accessoria (obbligo di cessare un’attività o un comportamento, rimessa in pristino dei luoghi, adempimento alla prescrizione omessa, interdizione dell’attività per un determinato periodo) ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione.
3. Gli obblighi di cui alle citate sanzioni accessorie, qualora non sia espressamente indicato un termine per l’adempimento e qualora le circostanze lo esigano, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l’inizio dell’esecuzione deve venire nei termini indicati dal verbale di accertamento a far tempo dalla contestazione o dalla notificazione. L’esecuzione avviene sotto il controllo dell’Ufficio o Comando da cui dipende l’agente accertatore.
4. Qualora il trasgressore non adempia agli obblighi imposti, in applicazione e nei termini di cui al comma 3, si provvede d’ufficio all’esecuzione dell’obbligo stesso. In tal modo, le spese eventualmente sostenute per la predetta esecuzione sono a carico del trasgressore.
5. Ai sensi degli articoli 13, 19 e 20 della L. 24 novembre 1981 n. 689 “*Modifiche al sistema penale*”, può essere disposto il sequestro e la confisca dell’animale nei casi gravi d’infrazione ovvero in caso di reiterazione ovvero quando l’infrazione costituisca una lesione del benessere dell’animale.
6. Il Comune può adottare specifiche ordinanze per garantire il rispetto delle norme del presente Regolamento, secondo le procedure delineate dagli artt. 17 e 18 della L.n. 689/1981 e specificatamente previste dalle norme regionali di controllo/tutela delle popolazioni canina e felina.

### **Art. 38 - Vigilanza**

1. Provvedono alla vigilanza e al controllo sull’osservanza delle leggi e dei Regolamenti generali e locali in materia di protezione degli animali compreso il presente regolamento e quindi dando corso in via autonoma all’applicazione delle sanzioni previste, la Polizia Locale del Comune, i Carabinieri, la Polizia di Stato, la Guardia di Finanza, la Polizia Locale della Provincia, i Servizi Veterinari dell’AUSL, le Guardie Zoofile Volontarie nominate con decreto prefettizio.
2. Per l’esercizio di tali funzioni di vigilanza e controllo il Comune può avvalersi, previa convenzione, della collaborazione di personale messo a disposizione dalle associazioni zoofile interessate, non aventi fini di lucro.

## **TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 39 - Incompatibilità ed abrogazione di norme**

Con l’entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate le disposizioni incompatibili contenute in altri precedenti regolamenti e/o ordinanze comunali.

### **Art. 40 - Entrata in vigore e modificazioni**



1. Il presente Regolamento Comunale entra in vigore a partire dalla data di esecutività della delibera di approvazione.
2. Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del presente Regolamento si devono intendere recepite in modo automatico.

#### **Art. 41 - Norma transitoria**

Al fine di facilitare l'adeguamento da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, nonché dei rivenditori di animali alle innovazioni normative introdotte dal presente Regolamento, con riferimento ai contenuti dell'allegato B, si fissa in un anno dalla sua entrata in vigore il termine concesso per la messa a norma delle strutture di detenzione degli animali .

#### **Art. 42 - Modifiche Allegati**

Modifiche ed integrazioni degli Allegati sub A potranno essere disposte con determinazione dirigenziale.

Le tariffe dei servizi resi dal Comune sono aggiornate con deliberazione giunta.

## ALLEGATO A1

### SCHEDA DI AFFIDO TEMPORANEO

CANE ISCRITTO AL N.....del Registro Canile Comunale
CODICE MICROCHIP .....
NOME .....
RAZZA .....
SESSO.....TAGLIA.....ETA'.....COLORE.....
MACCHIE.....PELO.....CODA.....
.....MUSO.....
ORECCHIE.....
NOTE.....
.....
<b>firma del Responsabile del Canile</b>
_____

### DICHIARAZIONE

IL/LA SOTTOSCRITTO/A.....
NATO/A A ..... PROV ..... IL .....
RESIDENTE A ..... VIA/LOC. ....
.....N..... PROV. .... TEL.....
C.F. ....
DOMICILIATO ..... VIA/LOC. ....
.....N..... PROV. ....

**in qualità di affidatario dell'animale di cui sopra, dichiara di non aver riportato condanne e di non aver patteggiato pene per abbandono, maltrattamento, combattimenti o uccisione di animali e si impegna:**

1) a garantirne il benessere psicofisico

*Regolamento comunale per il benessere e la tutela degli animali da compagnia*

2) a detenere lo stesso, in condizioni tali da non compromettere la pubblica sicurezza e l'igiene, presso il seguente indirizzo :

---

3) a comunicare l'eventuale cambio di indirizzo nonché lo smarrimento e/o la morte dell'animale all'Ufficio Tutela Animali del Comune di Piacenza

4) a liberare l'affidante da ogni responsabilità e conseguenza che possa derivare a sé o a terzi dalla custodia, la crescita e la detenzione dell'animale

5) a ricontattare il Canile di Piacenza qualora nel corso dell'affido non gli/le fosse più possibile custodire l'animale affidato

6) a mostrare l'animale affidato al personale incaricato dal Comune di Piacenza nel corso di eventuali controlli domiciliari

7) a restituire l'animale su richiesta dell'affidante, entro il periodo dell'affido temporaneo, senza opporre alcuna obiezione (ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 Codice Civile)

**L'affidamento è considerato provvisorio per 30 giorni dalla data sopra riportata, durante i quali il cane rimane di proprietà del Comune di Piacenza e cioè fino al giorno**

Si impegna altresì:

a formalizzare l'adozione definitiva presso l'anagrafe canina nel comune di residenza trascorso il termine di 30 giorni.

***FIRMA DELL' L'AFFIDATARIO.....***

La clausola n. 7 (restituzione dell'animale) viene sottoscritta ai sensi degli artt. 1341 -1342 CC

***FIRMA DELL' L'AFFIDATARIO.....***

## ALLEGATO A 2

### SCHEMA DI AFFIDO TEMPORANEO

GATTO ISCRITTO AL N.....del Registro Gattile Comunale
CODICE MICROCHIP .....
NOME ..... RAZZA.....
SESSO.....ETA'..... COLORE.....PELO.....
NOTE ..... .....
<p style="text-align: center;"><b>firma del Responsabile del Gattile</b></p> <hr/>

### DICHIARAZIONE

IL/LA SOTTOSCRITTO/A.....
NATO/A A ..... PROV ..... IL .....
RESIDENTE A ..... VIA/LOC. ....
.....N..... PROV. .... TEL.....
C.F. ....
DOMICILIATO ..... VIA/LOC. ....
.....N..... PROV. ....

**in qualità di affidatario dell'animale di cui sopra, dichiara di non aver riportato condanne e di non aver patteggiato pene per abbandono, maltrattamento, combattimenti o uccisione di animali e si impegna:**

1. a garantirne il benessere psicofisico
2. a detenere lo stesso, in condizioni tali da non compromettere la pubblica sicurezza e l'igiene, presso il seguente indirizzo :

3. a comunicare l'eventuale cambio di indirizzo nonché lo smarrimento e/o la morte dell'animale all'Ufficio Tutela Animali del Comune di Piacenza

4. a liberare l'affidante da ogni responsabilità e conseguenza che possa derivare a sé o a terzi dalla custodia, la crescita e la detenzione dell'animale
5. a ricontattare il Gattile di Piacenza qualora nel corso dell'affido non gli/le fosse più possibile custodire l'animale affidato
6. a mostrare l'animale affidato al personale incaricato dal Comune di Piacenza nel corso di eventuali controlli domiciliari
7. a restituire l'animale su richiesta dell'affidante, entro il periodo dell'affido temporaneo, senza opporre alcuna obiezione (ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 Codice Civile)

**L'affidamento è considerato provvisorio per 30 giorni dalla data sopra riportata, durante i quali il gatto rimane di proprietà del Comune di Piacenza e cioè fino al giorno**

Si impegna altresì:

a formalizzare l'adozione definitiva presso l'anagrafe degli animali d'affezione nel comune di residenza trascorso il termine di 30 giorni.

***FIRMA DELL' L'AFFIDATARIO.....***

La clausola n. 7 (restituzione dell'animale) viene sottoscritta ai sensi degli artt. 1341 -1342 CC

***FIRMA DELL' L'AFFIDATARIO.....***

## **ALLEGATO B: Dimensioni dei box e degli annessi recinti all'aperto per cani di proprietà**

I recinti e i box di ricovero devono essere di dimensioni proporzionate alla mole e alle attitudini di razza del cane e devono attenersi alle seguenti misure:

1. Per i cani custoditi in recinto (senza possibilità di accedere ad un'area di sgambamento aggiuntiva) la superficie di base non dovrà essere inferiore a metri quadrati: (Taglia piccola = fino a 10 kg; 20mq. Taglia media = fino a 25 kg; 24mq. Taglia grande oltre i 25 kg. 28mq.). Ogni cane in più comporterà un aumento del 50% della superficie minima.
2. Per i cani custoditi in box (con area di sgambamento aggiuntiva) la superficie di base non dovrà essere inferiore a metri quadrati: (taglia piccola 9mq + 80mq area; Taglia media 11mq + 100mq area; taglia grande 13mq + 120mq area. Ogni cane in più comporterà un aumento di superficie del 30% della superficie minima.
3. Il box dovrà rimanere aperto nelle ore diurne, per consentire lo sgambamento del cane per almeno 8 h giornaliere.
4. I recinti e i box devono essere realizzati con rete di altezza non inferiore a mt 2, con maglie di dimensioni tali da non arrecare danno agli animali, impedirne la fuga e garantire la tutela dei terzi.
5. I box e i recinti devono essere suddivisi in una parte coperta e in una scopertaa.

E' possibile derogare a quanto sopra, esclusivamente previa certificazione di un Medico Veterinario che attesti il benessere dell'animale.

### **PARTE COPERTA**

La parte coperta può essere costituita o da un ambiente chiuso o da un settore (cuccia) con tettoia e barriere sui tre lati.

**NEL CASO DI AMBIENTE CHIUSO SI RITIENE CHE :**

1. Il locale debba avere un'estensione pari al 30% delle dimensioni del box o recinto e un'altezza minima pari ad almeno tre volte l'altezza al garrese.
2. Debba essere costituito da materiale facilmente lavabile e disinfettabile.
3. Abbia al suo interno un giaciglio per l'animale rialzato da terra.
4. Debba permettere il contatto visivo con l'animale in modo da consentirne il regolare controllo (es. finestra o parete trasparente).

**NEL CASO DI SETTORE (CUCCIA) CON TETTOIA SI RITIENE CHE :**

1. La tettoia deve essere posta ad un'altezza di 2 mt sovrastante un pavimento rialzato di qualche centimetro dal livello del terreno e con leggera pendenza.
2. La direzione della tettoia e delle barriere deve tenere conto dei venti dominanti e della direzione del sole.
3. Le barriere laterali possono essere fisse o mobili, ma tali da costituire effettivo riparo per gli animali.
4. Sotto la tettoia deve essere posizionata una cuccia per ogni animale presente, realizzata con materiale facilmente lavabile e disinfettabile, adeguata alle

dimensioni dell'animale, sufficientemente coibentata, con tetto impermeabilizzato e rialzata da terra.

**PARTE SCOPERTA**

Devono essere previsti un'adeguata alberatura o altri sistemi di ombreggiatura per impedire esposizioni prolungate al sole.

**CANILE COMUNALE DI PIACENZA  
NORME TECNICHE DI GESTIONE**

**Art 1. PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO**

**A) CONOSCENZA E RISPETTO DELLA NORMATIVA.**

Ogni operatore è tenuto a conoscere il presente documento, rispettarlo e farlo rispettare per le proprie competenze. E' tenuto altresì a conoscere le principali norme che regolano il controllo e la protezione delle popolazioni animali di cui viene ad occuparsi, a rispettarle e farle rispettare per quanto di competenza.

**B) DIVIETO D'INIZIATIVE PERSONALI.**

Nessun operatore della Struttura può assumere iniziative personali nei confronti degli animali in entrata, ricovero o uscita, senza il parere della Direzione o del veterinario incaricato.

**C) ANNOTAZIONI E SEGNALAZIONI AL VETERINARIO E ALLA DIREZIONE**

1) Il personale addetto è tenuto ad osservare, annotare e segnalare qualunque anomalia notasse nel comportamento e nello stato di salute dei ricoverati, in particolare:

- a) i casi di rifiuto del cibo o di "insaziabilità";
- b) la presenza di diarrea (feci liquide e abbondanti) o stipsi (feci assenti o scarse, troppo compatte);
- c) occhi "sporchi";
- d) la presenza o assenza d'urina, eventuali tracce di sangue;
- e) la presenza di vomito;
- f) presenza di parassiti o loro tracce o altri insetti (zecche, pulci, vermi, vespe, mosconi, mosche, zanzare, formiche, scarafaggi), sul mantello o nelle feci o nel ricovero o in prossimità;
- g) atteggiamenti e aspetti particolari quali l'aggressività, eccessiva timidezza, depressione, cambi improvvisi d'indole, autoleccamento o grattamento eccessivo, eccessivo scuotimento della testa, sua inclinazione, movimenti stereotipati, arresto "in preghiera mussulmana" (arti anteriori estesi in avanti, petto a terra, treno posteriore sollevato), immobilità, zoppie, cedimento degli arti, debolezza, respiro "difficoltoso" , tosse "grassa", tosse secca, starnuti a raffiche ripetute, sbadigli troppo frequenti, difficoltà alla masticazione/deglutizione, aumento o diminuzione improvvisa volume addome;
- h) mantello alterato: ferite, mancanze di pelo, alterazioni nel colore, arrossamenti, croste, forfora, imbrattamenti particolari, noduli, rigonfiamenti, unghie spezzate, troppo lunghe;

2) Nel caso che l'operatore rinvenisse un animale ricoverato deceduto, deve astenersi da qualunque manovra ed avvisare immediatamente il veterinario.

3) Il personale è tenuto a segnalare altresì qualunque mal funzionamento negli impianti (elettrico, idraulico ecc.) e nelle infrastrutture (porte, finestre, recinzioni ecc.), comunicandone i rilievi al referente della gestione.

**D) ASSISTENZA AL VETERINARIO.**

Il personale ha tra i suoi compiti, l'assistenza alle attività del veterinario ed in particolare:

- 1) spostamento animali per trattamenti sanitari;
- 2) assistenza agli interventi medici e chirurgici;
- 3) somministrazione periodica di farmaci ai ricoverati.
- 4) comunicazioni/segnalazioni relative alla salute dei ricoverati e condizioni dei ricoveri;



#### E) MANUTENZIONE ORDINARIA APPARECCHIATURA E MATERIALI.

E' compito del personale effettuare la manutenzione ordinaria dei mezzi e materiali di pulizia e disinfezione, degli accessori di contenzione degli animali (guinzagli, collari, museruole ecc.) e dello strumentario in genere impiegato nell'attività della struttura. Strumenti e accessori di governo dovranno risultare, alla fine di ogni giornata, ben puliti ed in ordine.

#### F) MAGAZZINO E RIFORNIMENTI.

Gli operatori devono seguire i rifornimenti e tenere correttamente il magazzino per le scorte. Man mano che inverte l'opportunità devono segnalare alla direzione l'esigenza di rifornimento di cibi e materiali di consumo ordinario. I locali di stoccaggio devono essere tenuti puliti ed in ordine. Per garantire la corretta conservazione i locali di stoccaggio alimenti devono essere chiusi e separati dalle scorte di materiali vari. Deve essere garantita la non contaminazione da parte di insetti o animali.

#### G) PREPARAZIONE E DISTRIBUZIONE CIBI E BEVANDE.

1) La dieta è sotto la responsabilità del veterinario incaricato nella struttura. E' vietata la somministrazione di cibo per qualità o quantità non autorizzata dal veterinario.

2) Qualora un ricoverato abbia rifiutato il pasto, il suo avanzo andrà comunque ritirato e segnalato il fatto al veterinario il quale provvederà ai controlli del caso.

3) Ad ogni offerta di cibo si dovrà controllare e rinnovare la disponibilità di acqua potabile pulita per l'abbeveramento.

4) Alla fine di ogni pasto, i contenitori di cibo dovranno essere ritirati e regolarmente lavati prima del pasto successivo.

5) Il numero e gli orari dei pasti devono rispettare le esigenze alimentari dei ricoverati. Non potranno essere comunque inferiori, salvo motivi sanitari, a n. 2 pasti/giorno per gli adulti e n. 3 al giorno per cuccioli già svezzati. Se presenti cuccioli in allattamento, il n. pasti non dovrà essere inferiore a 4 nelle 24 ore.

6) E' assolutamente fatto divieto di riutilizzare gli avanzi alimentari residui dopo ogni pasto.

#### H) DIVIETO D'ACCESSO AGLI ANIMALI.

Ai locali di stoccaggio alimenti è severamente vietato l'accesso agli animali.

E' vietato il ricovero di cani nei locali adibiti ad ufficio, magazzino, sala riunioni, servizi igienici.

#### I) OFFERTE DI CIBO DA PRIVATI.

Le offerte di cibo private devono essere controllate dal veterinario. Di regola è possibile accettare solo cibi confezionati. Offerte di cibo inadatto, o peggio pericoloso, dovranno essere rifiutati.

### **Art. 2 ORARIO STRUTTURE E SERVIZI PUBBLICI. URGENZE.**

#### A) APERTURA AL PUBBLICO

Il servizio di accoglienza dei cittadini in struttura dovrà essere effettuato per un minimo di 4 ore giornaliere e 6 giorni a settimana, compresi i festivi, con esclusione del giorno di Natale, Pasqua e Assunzione, durante il seguente orario di apertura al pubblico:  
orari minimi feriali 4 ore in orario pomeridiano,  
sabato e domenica dalle 10.00 alle 12.00 e 2 ore in orario pomeridiano.

Detto orario sarà esposto per il pubblico all'ingresso della struttura.

Al di fuori di tale orario, attivazione, per almeno 7 ore al giorno, di un punto informativo telefonico presidiato a disposizione di cittadini, scuole, volontari, ecc. e finalizzato alla divulgazione delle attività del Canile. Nelle rimanenti ore dovrà essere attiva una segreteria telefonica finalizzata alla divulgazione delle attività del canile,

#### B) URGENZE:

Gli interventi d'urgenza sono attivabili 24 ore su 24 solo tramite gli Enti pubblici preposti alle garanzie di sanità, ordine e sicurezza pubblica, pertanto le richieste potranno pervenire dalla Vigilanza Comunale, dalla Polizia Veterinaria A.U.S.L., dalle Forze dell'Ordine e dai Vigili del Fuoco.

La mancata reperibilità dell'Operatore è configurabile come grave interruzione di pubblico servizio, con le previste conseguenze di legge.

### **Art. 3 ATTIVITA'. ELENCO COMPETENZE.**

La gestione della Struttura e dei servizi collegati comporta il dover affrontare le seguenti competenze di cui sarà referente un incaricato nominato dal gestore del servizio:

#### A) GESTIONE DELLE ENTRATE DI ANIMALI:

1. Cattura/raccolta di animali;
2. Rinunce di proprietà
3. Casi di sequestro;
4. Cucciolate nate nella struttura;
5. ricovero temporaneo;

#### B) GESTIONE DELLE USCITE DI ANIMALI:

1. Cessioni tramite affido temporaneo;
2. Restituzione animale di proprietà catturato/raccolto;
3. Decessi/Inceneritore;
4. Invio dei corpi per ricerche sanitarie post-mortem;

#### C) DIREZIONE DEL PERSONALE

Coordinamento del personale dipendente;

Coordinamento del personale volontario (mansioni di attività promozionali, integrative e migliorative del servizio)

#### D) TENUTA DEI REGISTRI:

- a) informatico del canile, sulla banca dati regionale, relativamente ai cani in ingresso ed in uscita dalla struttura, comprensivo di scheda sanitaria;
- b) segnalazioni cani smarriti;
- c) presenze volontari.

#### E) GOVERNO DEI RICOVERI:

- 1) Pulizie nel reparto dei cani adulti (Box);
- 2) Pulizie nel reparto ordinario per i cuccioli;
- 3) Pulizie nel reparto quarantena/isolamento;

**F) GOVERNO AREE DI SERVIZIO :**

1. PULIZIA E RIORDINO MAGAZZINO;
2. PULIZIA UFFICI;
3. PULIZIA E RIORDINO AMBULATORIO/INFERMERIA;
4. PULIZIA AREA CORTILIZIA
1. PULIZIA E SFALCIO AREA VERDE

**G) MANUTENZIONE ORDINARIA DI FABBRICATI, IMPIANTI, AREE, APPARECCHIATURE E MATERIALI.**

**Art. 4 GESTIONE DELL'ACCESSO DEL PUBBLICO.**

- 1) L'accesso nella struttura da parte del pubblico deve essere consentito nel rispetto dell'orario previsto e stabilito dalle presenti Norme .
- 2) L'operatore che accompagna l'utenza nella struttura è responsabile, salvo caso fortuito, dell'incolumità dei visitatori e deve operarsi affinché siano rispettati i percorsi ammessi.
- 3) L'operatore deve informare i visitatori sul divieto di somministrare cibo ai ricoverati e sui pericoli nell'avvicinamento ai ricoveri.
- 4) L'operatore ha l'obbligo di intervenire con l'allontanamento per chiunque non dovesse attenersi alle disposizioni.
- 5) L'accesso al reparto quarantena così come quello dei frigoriferi, è severamente vietato al pubblico. Il singolo proprietario deve essere autorizzato ed accompagnato dal personale nel caso previsto per il riconoscimento del proprio animale tra i nuovi entrati.

**Art. 5 TARIFFE**

Per i servizi resi su richiesta del privato, al Comune spetta il compenso come di seguito riportato:

▪ cattura cane smarrito	euro 21,00
▪ trattamento sanitario di pronto soccorso c/o struttura	13,15
▪ mantenimento per ricovero temporaneo	5,25/g.
▪ restituzione cane smarrito al proprietario (oltre il 3° giorno)	2,65/g
▪ rinuncia di proprietà (di un cane o una cucciolata)	120,00

Le tariffe saranno pagate dall'utente al momento della prestazione del servizio sul conto corrente postale n. 14559298 intestato a Comune di Piacenza, servizio di Tesoreria o con bonifico bancario (iban IT18J062301000031286163).

**Art. 6 ENTRATE DI ANIMALI: CATTURE/RACCOLTA**

L'operatore è tenuto ad intervenire con la cattura o la presa in consegna per i cani :

1. sotto sequestro in osservazione sanitaria in quanto implicati in denunce di lesioni da morso o al ricorrere comunque di esigenze sanitarie (sospetti/affetti da malattie diffuse);
2. in quanto randagi o vaganti;
3. in quanto oggetto di rinuncia di proprietà
4. sotto sequestro con provvedimento del Sindaco in quanto detenuti in comprovate condizioni da comprometterne il benessere o l'igiene o la sicurezza pubblica
5. ricovero temporaneo di cani

**Art. 7 RINUNCE DI PROPRIETA'.**

Al fine di usufruire del servizio per la rinuncia di proprietà del cane, l'utente deve risultare proprietario di animale iscritto all'anagrafe canina del Comune di Piacenza o dei comuni convenzionati.

#### **Art. 8 ENTRATE DI CUCCIOLATE.**

- 1) Le rinunce di proprietà possono riguardare le cucciolate indesiderate. Per le cucciolate già svezzate, vale quanto detto per gli adulti a cui si deve aggiungere le annotazioni ai fini della sterilizzazione delle rispettive madri.
- 2) per le cucciolate in lattazione (da 1 a 28 giorni di vita) di cui si decide il ritiro, la struttura dovrà:
  - a) se sani, ricercare disponibilità di balie . Possono essere utilizzate femmine con parto da non più di 4 settimane, sane, in base alla razza e attività mammaria, onde evitare sovraccarichi.
  - b) quando tutte le possibili balie animali sono impegnate, si cercherà nel volontariato, persone disponibili per l'allattamento artificiale (somministrazione ogni 4-6 ore di latte artificiale);
  - c) quando la prognosi formulata dal veterinario è infausta (malattie incurabili, inaccettabili lesioni permanenti, ecc.) o tutti i tentativi di cui alle lettere a-b-c sono falliti o esauriti, andrà evitata, senza indugi ulteriori, la prospettiva di agonia dei cuccioli, ricorrendo a doverosa eutanasia.

#### **Art. 9 CANI CATTURATI/RACCOLTI SPROVVISTI DI MICROCHIP.**

I cani catturati o ritrovati sprovvisti di microchip sono trasferiti presso il canile comunale per l'espletamento del periodo di osservazione sanitaria previsto dalle vigenti norme, registrando la data, l'ora e il luogo della cattura.

Una volta entrati nella struttura, vengono identificati e iscritti all'anagrafe.

I cani catturati identificati con microchips, vengono restituiti al legittimo proprietario o detentore.

Qualora sia stato identificato il proprietario del cane, lo stesso potrà essere restituito previa eventuale iscrizione all'anagrafe canina ed applicazione del relativo microchip, se mancante, da parte del Veterinario della struttura.

Sono addebitate al proprietario le spese di cattura, ricovero temporaneo (dopo il terzo giorno), microchip ed applicazione dello stesso, nonché gli eventuali trattamenti sanitari, applicando le tariffe previste dall'Amministrazione comunale.

#### **Art. 10 RACCOLTA DI ANIMALI MORTI.**

1) A seguito avvistamento o segnalazione telefonica di un corpo di cane o gatto deceduto in area pubblica o aperta al pubblico di competenza per territorio, gli operatori addetti devono, senza giustificabile indugio, provvedere alla raccolta dell'animale. Se in luogo privato verrà concordata la disponibilità degli operatori e la spesa a carico del privato. Se ricevuta segnalazione questa deve comunque essere registrata con i dati del segnalante e n. di telefono. Nel caso se ne intraveda la necessità deve essere richiesta collaborazione alla Vigilanza Urbana o Polizia Stradale per l'assistenza in sedi stradali e dei Vigili del Fuoco per corpi irraggiungibili con mezzi ordinari.

2) La raccolta deve essere eseguita col minor spargimento possibile di materiale biologico. Sul luogo, dopo la rimozione, devono seguire operazioni di lavaggio e disinfezione adeguate al rischio igienico-sanitario in rapporto al tipo di suolo urbano coinvolto.

3) Il corpo raccolto deve essere introdotto nell'apposito sacco impermeabile prestando attenzione che gli artigli o altro non causino lacerazioni del contenitore stesso; nel caso si dovrà porre il primo sacco dentro un successivo integro, per garantirne comunque l'impermeabilità; il doppio sacco sarà sempre impiegato in caso di concreto rischio epidemiologica di rabbia nel territorio.

4) Prima di rientrare gli operatori, ogni qualvolta fosse possibile, dovranno raccogliere per i casi non identificati sul posto, informazioni per eventuali testimoni o conoscenti il proprietario o il detentore dell'animale.

5) I corpi degli animali deceduti comunque pervenuti nella Struttura devono essere inviati all'inceneritore. I corpi non identificati, oggetto di raccolta, non devono essere cremati prima del controllo veterinario e dell'espletazione delle ricerche atte all'identificazione dell'eventuale proprietario (verifiche segnalazioni di smarrimento/sottrazione anche presso gli Uffici di Anagrafe Canina).

6) I corpi di animali morti, riportanti tracce di morsicature subite o riconosciuti dalle vittime come animali causa di lesioni (morsi, graffi) dovranno essere inviati tramite il Servizio Veterinario, agli Istituti incaricati per i previsti controlli sanitari antirabbici (R.P.V.- DPR n. 320/54 art. 86 - cani/gatti che hanno morsicato persone o animali, art. 87 animali morsicati da altri fuggiti o comunque rimasti ignoti).

7) Per consentire riconoscimento di animali smarriti/sottratti o vaganti o causa di lesioni, la conservazione dei corpi non deve essere inferiore ai 7 giorni

#### **Art. 11 ENTRATE SPECIFICHE SANITARIE.**

1) Per esigenze specifiche del Servizio Veterinario AUSL, devono essere disponibili ricoveri riservati. Tale riserva è destinata ai casi previsti per osservazione ed isolamento di animali affetti/sospetti di malattie infettive/diffusive previste dalla normativa sanitaria, e deve risultare separata (o comunque separabile), dai restanti ricoveri.

2) In caso di presenza di animali sotto vincolo sanitario, è severamente vietato l'avvicinamento ai ricoveri da parte del pubblico.

3) Le operazioni di governo per tali ricoveri dovranno essere effettuate per ultime nella giornata e sotto diretta vigilanza AUSL. I materiali e mezzi di governo devono essere lavati e disinfettati a parte, e costituire dotazione specifica.

#### **Art. 12 AFFIDAMENTO TEMPORANEO.**

I cani ricoverati vengono affidati ad eventuali richiedenti per un periodo di 30 giorni.

##### Procedure per l'affidamento:

Il richiedente che intende adottare un cane si presenta presso il canile comunale munito di un documento d'identità e compila un modulo di pre-affido.

L'incaricato della struttura assiste l'interessato nella scelta del cane più adatto, valuta un eventuale visita di pre-affido a domicilio e lo accompagna in occasione degli incontri di affiancamento secondo le necessità.

Si procede quindi alla compilazione del modulo di affido temporaneo della durata di 30 giorni, trascorsi i quali il cane si intende adottato in via definitiva.

Nel corso di tale periodo potrà aver luogo una visita post-affido effettuata presso il domicilio dell'affidatario.

I cani adottati dal canile sono già registrati con microchip. Gli adottanti dovranno comunicare all'anagrafe canina del comune di residenza l'acquisizione dell'animale.

In caso di affidamento a cittadini o ad associazioni di volontariato, nulla è dovuto da quest'ultimi per quanto concerne le spese amministrative relative all'espletamento delle pratiche di affidamento.

Non possono essere ceduti in affido/adozione animali privi di identificazione.

#### **Art. 13 TEMPI DI RICOVERO.**

I cani ricoverati da oltre 10 giorni nel reparto di primo ricovero devono essere trasferiti nel reparto per il ricovero ordinario salvo circostanze particolari da valutare caso per caso.

#### **Art. 14 SPERIMENTAZIONE ANIMALE.**

E' severamente vietato destinare a scopo di sperimentazione cani catturati o comunque provenienti dalle strutture di ricovero pubblico.

#### **Art. 15 GOVERNO DEI RICOVERATI.**

a) Le pulizie ordinarie ai fini delle garanzie igienico-sanitarie devono essere attuate quotidianamente, tutto l'anno.

b) Gli spazi di servizio per il moto dei ricoverati, e le aree verdi della struttura, non devono raggiungere livelli di fecalizzazione superiori a quelli che ne consentono un completo e valido degrado biologico.

c) Pulizie dei ricoveri per cani.

Le pulizie ordinarie dei box-cani devono seguire la somministrazione dei pasti di 15-30 minuti per dare il tempo di "sporcare" e lasciare così i box puliti il più a lungo possibile (fino al pasto successivo). Solo la zona riposo deve essere pulita prima della somministrazione del cibo, nel caso risulti imbrattata. Tale pulizia dovrà essere effettuata manualmente (scopa, spazzettone, paletta) senza o con uso ridottissimo dell'acqua per lasciare l'area la più asciutta possibile. Quotidianamente ci si deve accertare che i canaletti di scolo sottostanti ad eventuali grigliati dei box-cani siano liberi ed effettuare periodicamente pulizia generale per tutto il percorso di smaltimento.

#### **Art. 16 LOTTA AI RODITORI, AGLI INSETTI NOCIVI O MOLESTI.**

Nella struttura devono essere programmate ed attuate adeguate lotte ai roditori, alle mosche e insetti nocivi o molesti (blatte, formiche, vespe ecc.).

Le operazioni di disinfezione e disinfestazione non devono costituire un pericolo per la salute dei cani ricoverati.

**GATTILE COMUNALE DI PIACENZA  
NORME TECNICHE DI GESTIONE**

*DI CUI ALLA L.R. 7 APRILE 2000, n. 27*

**ART. 1 - PREMESSA**

Il presente documento stabilisce i compiti e le modalità per il personale incaricato nel controllo-tutela della popolazione felina nonché il funzionamento delle strutture di ricovero collegate. In caso di convenzioni, deve essere considerato parte integrante delle stesse e finalizzato a dettagliare le modalità della collaborazione tra i contraenti per il controllo-tutela dei gatti liberi urbani del territorio di competenza.

**ART. 2 - ATTIVITA' - ELENCO COMPETENZE.**

L'attività nella struttura e per i servizi collegati comporta il dover affrontare le seguenti competenze:

**A) GESTIONE DELLE ENTRATE DEI GATTI.**

- presa in consegna dei gatti
- rinunce di proprietà
- casi specifici sanitari
- sterilizzazioni chirurgiche.

**B) GESTIONE DELLE USCITE DEI GATTI.**

- reimmissione sul territorio
- cessione tramite adozione
- restituzione gatto di proprietà catturato/raccolto
- decessi
- invio spoglie alla cremazione
- invio spoglie per ricerche sanitarie post-mortem.

**C) TENUTA DEI REGISTRI:**

- entrata/uscita gatti
- segnalazioni
- contabili

**D) GOVERNO AREE DI SERVIZIO**

- pulizia e riordino cucina/magazzino/frigoriferi
- pulizia uffici e aree comuni
- pulizia e riordino ambulatorio/sala chirurgica

**E) PREPARAZIONE E DISTRIBUZIONE CIBO E BEVANDE**

**F) ANNOTAZIONE E SEGNALAZIONI DEL PERSONALE PER IL VETERINARIO**

G) ANNOTAZIONI E SEGNALAZIONI DEL PERSONALE PER L'UFFICIO COMUNALE

H) MANUTENZIONE ORDINARIA DI APPARECCHIATURE E MATERIALI

I) MAGAZZINO E RIFORNIMENTI CIBO E ACCESSORI

L) MAGAZZINO E RIFORNIMENTI FARMACI, VACCINI E PRESIDII

### **ART. 3 - ENTRATE: RACCOLTA. PRESA IN CONSEGNA**

L'operatore è tenuto ad intervenire con la presa in consegna per i gatti:

1. da sottoporre ad interventi di sterilizzazione per controllo nascite come previsto da specifico programma AUSL;
2. da sottoporre a trattamento o osservazione per malattie diffusive di rischio pubblico (Rabbia, Rogna, etc.) specificatamente indicato caso per caso dal Veterinario Ufficiale;
3. oggetto di rinunce di proprietà;
4. con accertate abitudini domestiche, non inseribili in colonie feline;

### **ART. 4 - "GATTO TROVATO"**

L'operatore, di fronte alla presentazione, da parte di persone non appartenenti al Servizio di Controllo/Tutela della popolazione felina di cui alla L.R. 27/00, di un gatto dichiarato "trovato" dovrà:

1. redigere verbale (modulo verbali) ed informare sul divieto espresso dall'art. 29 della L.R. 27/00 (divieto di catture di gatti da parte di persone non autorizzate);
2. verificare le segnalazioni di smarrimento/scomparsa nella zona, sia private che da parte dei Responsabili di eventuali Punto Cibo di zona;
3. valutare se il caso può giustificare l'intervento pubblico. Qualora non ritenesse giustificato l'intervento, deve prendere comunque nota della segnalazione tramite la compilazione dell'apposita scheda per le annotazioni ed invitare a rilasciare al più presto l'animale nel luogo di ritrovamento.

### **ART. 5 - ORDINANZA DI SEQUESTRO**

In caso di detenzione di gatti, senza il rispetto delle condizioni favorevoli per il benessere animale o per la sicurezza o l'igiene e sanità pubblica, il Sindaco, su parere del Servizio Veterinario dell'AUSL, emana specifica Ordinanza di Sequestro. Gli animali sequestrati devono essere ricoverati in apposito reparto. Il Comune può rivalersi per le spese di mantenimento e cura, addebitandole ai rispettivi proprietari.

### **ART. 6 - ENTRATE SPECIFICHE SANITARIE**

- Per esigenze specifiche del Servizio Veterinario Usl, devono essere disponibili ricoveri riservati ai gatti (L.R.27/2000). Tale riserva è destinata all'isolamento, osservazione e trattamenti di animali affetti/sospetti di malattie infettive/diffusive previste dalla normativa sanitaria (DPR 320/54) e deve risultare separata (o comunque separabile), dai restanti ricoveri;
- in caso di presenza di animali sotto vincolo sanitario, è severamente vietato l'avvicinamento ai ricoveri da parte del pubblico;



- le operazioni di governo per i sopraddetti ricoveri, dovranno essere effettuate per ultime nella giornata;
- i materiali ed i mezzi di governo dovranno essere lavati e disinfettati a parte, e costituire dotazione specifica.

#### **ART. 7 - RESTITUZIONE DI ANIMALE DI PROPRIETA'**

- La restituzione di animali di proprietà deve avvenire il più presto possibile. Pertanto la ricerca del detentore o proprietario deve iniziare già in fase di cattura/raccolta;
- nel caso di restituzione, deve essere fatto sottoscrivere verbale con impegno al rimborso delle spese di intervento, dell'eventuale ricovero (sanitarie, mantenimento etc.), previste a carico dei proprietari.

#### **ART. 8 - CESSIONI IN ADOZIONE**

- I gatti oggetto d'attività di controllo/tutela pubblica possono essere ceduti su richiesta di privati cittadini che intendano adottarli;
- qualunque gatto ricoverato può essere oggetto di affidamento a privati cittadini che ne facciano richiesta;
- se il gatto è oggetto di richiesta di adozione ed è stato oggetto di cattura/raccolta, l'affidamento può avvenire senza attesa se non quella necessaria al controllo veterinario, sempre obbligatorio, utilizzando il previsto modulo d'affidamento temporaneo, firmato dal sanitario.
- scaduti 30 giorni senza che nessuno ne abbia reclamato la proprietà, l'affidamento diviene definitivo;
- qualora un gatto in affidamento temporaneo venisse richiesto entro il 30° giorno dal proprietario, l'affidatario è tenuto a restituire l'animale e può richiedere rimborso di tutte le spese sostenute per mantenimento e cura dell'animale.

#### **ART. 9 - TRASMISSIONE DATI AL COMUNE**

- Mensilmente dovranno essere trasmessi i seguenti dati:
- tabella movimentazione dei gatti oggetto di entrata e di uscita nella struttura,
- distinti per motivazione;
- certificati di applicazione microchip;
- schede affido;
- schede di ricovero e schede chirurgiche dei gatti sterilizzati .
- elenco dei gatti trattati chirurgicamente nella struttura e/o la motivazione delle mancate sterilizzazioni.

#### **ART. 10 - GOVERNO DEI RICOVERATI**

- Le pulizie ordinarie ai fini delle garanzie igienico sanitarie devono essere attuate quotidianamente tutto l'anno. Nei giorni festivi potranno essere esclusi solo i locali e le aree di servizio non utilizzate;

- le aree verdi della struttura non devono raggiungere livelli di fecalizzazione superiori a quelli che ne consentono un completo e valido degrado biologico. Se si verifica che tale livello stia per essere raggiunto, s'impone la raccolta e smaltimento manuale oppure l'interramento tramite zappatura o aratura superficiale.

#### **ART. 11 - PULIZIE DELLE GABBIE**

- Le pulizie delle gabbie devono precedere e seguire il pasto, se unico nella giornata. Qualora si offrano più pasti (massimo tre), le pulizie complete riguarderanno il primo e l'ultimo pasto della giornata;
- le gabbie dovranno essere dotate di apposito contenitore per la lettiera rifornito di uno strato di almeno ½ cm., che dovrà essere tenuta il più possibile pulita. A tal fine la rimozione delle deiezioni solide e liquide dovrà essere, oltre che quotidiana, di frequenza doppia rispetto al numero dei pasti con rinnovi periodici dell'intera lettiera quando necessario;
- il cambio totale della lettiera, il lavaggio e disinfezione accessori deve comunque avvenire se cambia il soggetto fruitore. in caso di imbrattamenti non ordinari (diarrea, vomito etc.), si dovrà sempre attuare lavaggio completo degli accessori;
- il numero delle cassette igieniche per i gatti adulti non dovrà essere inferiore ad una per ogni gatto se ricoverato in gabbia; pari alla metà se ricoverati in locali (o Gabbioni). Per i cuccioli non dovranno essere meno di una ogni tre soggetti.

#### **ART. 12 - PREPARAZIONE E DISTRIBUZIONE CIBI E BEVANDE**

- è vietata la somministrazione di cibo per qualità o quantità non concordata ed autorizzata dal Veterinario responsabile convenzionato per l'Assistenza ;
- gli alimenti, sia cucinati che pronti (secchi o umidi), devono essere razionati variando in più o in meno la razione media indicata, basandosi sull'avanzo riscontrato all'offerta precedente, con l'obiettivo di non avere avanzi al fine di:
- regolarizzare le funzioni digestive e quindi sincronizzare le operazioni di pulizia e quindi far stare sul pulito gli animali il più a lungo possibile nelle 24 ore;
- evitare obesità e danni organici (fegato, pancreas, rene, cuore invecchiano precocemente);
- evitare inutili sprechi;
- evitare commensali indesiderati o pericolosi (mosche, formiche, vespe, passeri, topi etc.);
- qualora un ricoverato abbia rifiutato il pasto, il suo avanzo andrà comunque ritirato e segnalato il fatto al Veterinario, il quale provvederà ai controlli del caso;
- ad ogni offerta di cibo si dovrà controllare e rinnovare almeno ogni 24 ore, la disponibilità di acqua potabile;
- alla fine di ogni pasto, i contenitori di cibo dovranno essere regolarmente lavati e, se destinati ad altro soggetto, disinfettati;
- il numero e gli orari dei pasti devono rispettare le esigenze alimentari dei ricoverati. Non potranno comunque essere inferiori, salvo motivi sanitari, a numero un pasto/giorno per adulti e numero due pasti/giorno per cuccioli svezzati. Per cuccioli in allattamento o svezzamento il numero dei pasti non dovrà essere inferiore a quattro nelle 24 ore.

### **ART. 13 - ANNOTAZIONI E SEGNALAZIONI AL VETERINARIO E AL COMUNE**

- Il personale addetto è tenuto ad osservare, annotare e segnalare qualunque anomalia notasse nel comportamento e nello stato di salute dei ricoverati;
- nel caso l'Operatore riscontri un animale ricoverato inaspettatamente deceduto, deve astenersi da qualsiasi manovra ed avvisare immediatamente il Veterinario;
- il personale è tenuto a segnalare altresì qualsiasi mal funzionamento negli impianti (elettrico, idraulico, etc.) e nelle infrastrutture (porte, finestre e recinzioni, etc.), comunicandone tempestivamente i rilievi all'ufficio comunale.

### **ART. 14 - MAGAZZINO E RIFORNIMENTI**

- Le scorte di cibo per gatti (sacchi e lattine), devono prevedere ordini preventivi del fabbisogno previsto. Per il calcolo dei fabbisogni indicativamente si deve moltiplicare il numero dei soggetti presenza media mensile per 100 gr. di secco o 250 gr. di umido moltiplicato per il n° dei giorni del mese (es. 50 gatti x 50gr x30 giorni = Kg.75 (7 sacchi da 10 Kg + 1 da 5 kg.) + 187,5 Kg. di umido (470 lattine da 400 gr., circa 20 cartoni da 24 pz.);
- qualunque spargimento accidentale di cibo che dovesse avvenire durante l'apertura dei contenitori nel magazzino lungo i percorsi durante il trasporto o la distribuzione, dovrà essere oggetto di completa ed immediata rimozione. L'eventuale parte recuperata deve essere usata in giornata se giudicata riutilizzabile ;
- i sacchi di mangime devono essere riposti in locali o armadi chiusi e, risultare protetti da umidità nonché mosche, formiche, topi etc.;
- per il calcolo del fabbisogno di lettiera (ghiaietta apposita per gatti, di media qualità) il consumo massimo è 200 gr/giorno per gatto ricoverato al chiuso (circa 6 Kg/mese per gatto). La scorta all'atto della stesura è conveniente avvenga per unità "bancale" (780Kg. in 39 sacchi da 20 Kg.) che copre un fabbisogno medio trimestrale per circa 43 soggetti (43 gatti x 6Kg. mese/gatto x 3 mesi = Kg.774);